

Set informativo

Il presente set informativo contiene:

- Documento informativo precontrattuale (DIP)
- Documento informativo precontrattuale aggiuntivo (DIP aggiuntivo)
- Condizioni di assicurazione comprensive di glossario e redatte secondo le linee guida del tavolo tecnico "Contratti Semplici e Chiari", per la semplificazione dei contratti assicurativi
- Privacy

Edizione aggiornata al 06/2025

Assicurazione Multirischi azienda Eventi Catastrofali



Documento Informativo relativo al Prodotto assicurativo (DIP Danni)
Compagnia: Banco BPM Assicurazioni S.p.A. – Prodotto: MultiProtezione Business

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Il prodotto MultiProtezione Business è una Polizza multigaranzia di tipo individuale. Il prodotto è rivolto alle persone fisiche o giuridiche che siano correntiste della Banca e che siano interessate a tutelare l'attività di esercizi commerciali, artigianali, studi professionali e piccole imprese..



Che cosa è assicurato?

✓ Eventi catastrofali Fabbricato

Indennizzo, nei limiti della Somma assicurata, dei Danni materiali e diretti al Fabbricato causati da: Terremoto; Incendio, Esplosione o Scoppio conseguenti a Terremoto; Alluvione, Inondazione; Allagamento; Incendio, Esplosione o Scoppio conseguenti ad Alluvione, Inondazione e Allagamento; Frane; Spese di demolizione, smaltimento, sgombero e trasporto dei residui del Sinistro; Oneri di urbanizzazione e riprogettazione del Fabbricato; Oneri di professionisti, progettisti e consulenti.

✓ Eventi catastrofali Contenuto

Indennizzo, nei limiti della Somma assicurata, dei Danni materiali e diretti al Contenuto del Fabbricato, incluso quello delle Dipendenze e/o Pertinenze, causati da: Terremoto; Incendio, Esplosione e Scoppio conseguenti da Terremoto; Alluvione, Inondazione; Allagamento; e Frane Contenuto; Incendio, Esplosione e Scoppio conseguenti da Alluvione, Inondazione e Allagamento; Frane; Spese di demolizione, smaltimento, sgombero e trasporto dei residui del Sinistro; Spese di rimozione deposito presso terzi e ricollocamento del Contenuto.

✓ Business Interruption

Indennizzo, nei limiti previsti dalla Polizza, di una diaria giornaliera se un Danno al Fabbricato e/o al Contenuto comporta la totale interruzione dell'Attività del Contraente.

✓ Assistenza

L'aiuto tempestivo, in denaro o in natura, fornito all'Assicurato che si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi di un sinistro, tramite la Centrale Operativa della INTER PARTNER ASSISTANCE S.A.

Le Garanzie sono acquistabili sulla base dell'Attività esercitata e al profilo indicato in Polizza (Proprietario Esercente, Proprietario non Esercente, Esercente senza sede operativa, Esercente Locatario).



Che cosa non è assicurato?

Non sono in copertura i fabbricati:

- ✗ ubicati in un territorio diverso da quello italiano;
- ✗ in corso di costruzione o ristrutturazione;
- ✗ in cattive condizioni di manutenzione;
- ✗ che non siano interamente costruiti e coperti in pietra, laterizi, cemento, cemento armato, calcestruzzo, fibrocemento, vetrocemento armato, metallo; inoltre, che non presentano strutture portanti verticali, pareti esterne e manto di copertura del Tetto in materiali incombustibili.

L'attività svolta nel Fabbricato non è assicurabile se non conforme alla Legge n.213, del 30 dicembre 2023 e successive modifiche e integrazioni.



Ci sono limiti di copertura?

Di seguito le esclusioni principali:

- ! danni indiretti o consequenziali, quali perdite di mercato, mancato reddito commerciale, industriale e di servizi, cambiamenti di costruzione non dettati da norme di legge, mancata locazione o godimento, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei beni assicurati;
- ! causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che queste circostanze siano conseguenza diretta del Terremoto sul Contenuto assicurato;
- ! danni causati da sovraccarico di neve;
- ! danni da variazione della falda freatica;
- ! danni da umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;
- ! i danni causati al Fabbricato e/o Contenuto di Fabbricati realizzati in assenza delle necessarie autorizzazioni edificatorie in base alla normativa vigente in materia urbanistica (abusivi) oppure in violazione di diritti altrui;
- ! i danni causati da abbandono, inagibilità o evidente cattiva conservazione;
- ! i danni causati a strutture esterne e/o al Contenuto di queste, quando hanno caratteristiche costruttive non conformi a quanto previsto per il Fabbricato;
- ! i danni causati da eruzioni vulcaniche, mareggiate, maremoti ed altri sconvolgimenti della natura (non ricompresi in copertura);
- ! danni da spargimento d'acqua proveniente da canalizzazioni, tubazioni e condutture;
- ! danni da intasamento o traboccamento danni da intasamento o traboccamento rigurgito di fognature, fuoriuscita di acqua da impianti, vasche e serbatoi e simili, salvo che tali eventi siano connessi al diretto effetto di alluvione, inondazione ed esondazione;
- ! danni da penetrazione di acqua marina.
- ! i danni causati da Esplosione, emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo o di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da Terremoto;
- ! i danni commessi o agevolati da dolo del Contraente;
- ! i danni causati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione;
- ! multe, ammende e sanzioni amministrative nella riprogettazione del Fabbricato.



Dove vale la copertura?

- ✓ Per la sola garanzia Assistenza, le prestazioni sono operanti esclusivamente in Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano.
- ✓ Per tutte le altre garanzie, le prestazioni sono operanti esclusivamente in Italia.



Che obblighi ho?

È fatto d'obbligo:

- al momento della sottoscrizione, di effettuare dichiarazioni veritiere, corrette e complete;
 - di comunicare alla Compagnia le circostanze che comportino l'aggravamento del rischio assicurato;
 - in caso di Sinistro, di denunciarlo tempestivamente, inviando la documentazione necessaria per la sua definizione.
- Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo.



Quando e come devo pagare?

Il pagamento del Premio è eseguito in via anticipata, annualmente, mediante addebito dell'importo stabilito sul conto corrente che il Contraente intrattiene con la Banca; è comunque data facoltà al Contraente di optare per il frazionamento mensile del Premio, per una rata di Premio lordo di importo non inferiore a 10 Euro.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento del Premio.

La Polizza ha durata annuale e prevede il tacito rinnovo a scadenza, salvo il caso di disdetta.

In caso di vendita a distanza e a condizione che non siano stati denunciati Sinistri, il Contraente ha diritto di recedere dal Contratto entro 14 giorni dalla decorrenza.



Come posso disdire la polizza?

La disdetta deve essere comunicata alla Compagnia almeno 30 giorni prima della scadenza annuale tramite lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata.

Assicurazione Multirischi azienda eventi catastrofali

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)



Prodotto: Multiprotezione Business Eventi Catastrofali

Il presente DIP Aggiuntivo Danni è stato realizzato in data 06/2025 ed è l'ultimo disponibile

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione del Contratto.

Società

Banco BPM Assicurazioni S.p.A. Corso di Porta Vigentina, 9 – 20122 Milano.

Sito internet: www.bancobpmassicurazioni.it; E-mail: info@bancobpmassicurazioni.it

PEC: comunicazioni@pec.bancobpmassicurazioni.it

Banco BPM Assicurazioni S.p.A. è una società per azioni appartenente al Gruppo Crédit Agricole Assurances Italia (iscritto all'Albo delle società capogruppo al n° 057) e soggetta a direzione e coordinamento di Crédit Agricole Assurances S.A.; Banco BPM Assicurazioni S.p.A. è iscritta alla Sezione I dell'Albo delle Imprese di assicurazione al n. 1.00177 ed è stata autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provvedimenti ISVAP n. 2860 del 22 dicembre 2010, 2964 del 22 febbraio 2012 e n. 3023 del 19 novembre 2012.

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio approvato, l'ammontare del patrimonio netto è pari ad Euro 32.966 milioni ed il risultato economico di periodo è pari ad Euro 4.292 milioni. Con riferimento alla situazione di solvibilità, l'indice di solvibilità (solvency ratio) è pari a 198,44%, come risultante dalla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) disponibile sul sito internet dell'impresa www.bancobpmassicurazioni.it.

Al Contratto si applica la legge italiana.

Prodotto



Che cosa è assicurato?

Ad integrazione di quanto già indicato nel DIP Danni, si precisa che l'ampiezza dell'impegno dell'impresa è rapportata ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il contraente.

La polizza prevede diverse Sezioni: (i) Sezione Eventi Catastrofali di Fabbricato; (ii) Sezione Eventi Catastrofali al Contenuto; (iii) Sezione Business Interruption; e (iv) Sezione Assistenza

Non sono previste opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo.

Non sono previste opzioni con riduzione del premio.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



Ci sono limiti di copertura?

Esclusioni

Ad integrazione delle informazioni fornite nel DIP Danni, si fa presente che le garanzie non operano per:

Sezione Eventi Catastrofali al Contenuto:

- (i) beni in leasing;
- (ii) furto, rapina, saccheggio o danni riconducibili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- (iii) veicoli a motore iscritti al pubblico registro automobilistico (P.R.A.) se non oggetto dell'attività assicurata;
- (iv) beni mobili posti all'aperto o all'interno di fabbricati aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti, tettoie.

Sezione Business Interruption:

- (i) se il contraente, al momento del sinistro, si trova in stato di liquidazione volontaria o è stato dichiarato fallito o si trova comunque sottoposto ad altra procedura concorsuale.

Sezione Assistenza:

- (i) anticipi di denaro, rimborsi o indennizzi compensativi per i pezzi di ricambio, i materiali sostitutivi o di uso corrente legati ad interventi di artigiani;
- (ii) danni conseguenti a ritardato o mancato intervento dovuto a causa di forza maggiore o ad inesatte o incomplete informazioni fornite dal contraente;
- (iii) azioni delittuose compiute dal contraente;
- (iv) interventi richiesti su parti comuni di edifici o comunque di uso non esclusivo del fabbricato;
- (v) interruzione della fornitura di energia elettrica, del gas e dell'acqua da parte degli enti erogatori;
- (vi) con riferimento alla Garanzia Invio di un fabbro, inoltre, sono esclusi gli interventi su impianti con sistemi di chiusura elettronici e gli interventi su chiavi elettroniche.

Franchigie e Scoperti

Si precisa che alle seguenti garanzie, rispettivamente, delle Sezioni Eventi catastrofici di Fabbricato ed Eventi catastrofici al Contenuto, verrà applicato uno scoperto del 15%:

- (i) Terremoto;
- (ii) Incendio, Esplosione o Scoppio conseguente a Terremoto;
- (iii) Incendio, Esplosione o Scoppio conseguente ad Alluvione;
- (iv) Frane;
- (v) Alluvione, Inondazione;
- (vi) Allagamento (comprese le bombe d'acqua).

Rispetto alle Sezioni Eventi catastrofici di Fabbricato ed Eventi catastrofici al Contenuto, si precisa che verrà applicata una franchigia di Euro 250, rispettivamente, per le Spese di demolizione, smaltimento, sgombero e trasporto dei residui del sinistro, nonché spese di rimozione, deposito presso terzi e ricollocamento di parti del fabbricato/contenuto.

Periodo di Carenza

Per le Sezioni Eventi Catastrofici di Fabbricato ed Eventi catastrofici al Contenuto, è previsto un periodo di carenza di 20 giorni dalla data di validità del Contratto in caso di terremoto.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto a persone fisiche e giuridiche, correntisti di Banco BPM S.p.A., che desiderano tutelare l'attività di ditte individuali, esercizi commerciali, artigiani, studi professionali e piccole imprese per i rischi derivati da evento catastrofale.



Quali costi devo sostenere?

Costi intermediazione: la quota parte media percepita dagli intermediari per la polizza Multiprotezione Business Eventi Catastrofali è pari al 25,00%. La percentuale provvigionale è calcolata sul totale dei premi lordi contabilizzati.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere presentati per iscritto a: Banco BPM Assicurazioni S.P.A. – Ufficio Reclami – Corso di Porta Vigentina, 9 – 20122 Milano, e-mail: reclami@bancobpmassicurazioni.it , pec: comunicazioni@pec.bancobpmassicurazioni.it La Compagnia dovrà rispondere al reclamo entro 45 giorni.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it .

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98) (obbligatorio).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Con riferimento alla Sezione Eventi Catastrofali di Fabbricato ed alla Sezione Eventi Catastrofali al Contenuto, su richiesta di una delle parti, si potrà ricorrere alla valutazione del danno da parte di due Periti, nominati uno da ciascuna parte. In caso di disaccordo fra i due periti indicati, questi dovranno nominarne un terzo. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione delle procedure FIN-NET o della normativa applicabile.

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	Le imposte relative al presente contratto sono a carico del contraente e sono applicate sui premi imponibili secondo le norme in vigore alla data di incasso del premio. L'aliquota dell'imposta sulle assicurazioni in vigore al momento di pubblicazione del presente documento risulta pari al 10,00% per la garanzia assistenza ed al 21,25% per le restanti garanzie. Le aliquote dell'imposta sulle assicurazioni sopra elencate, se riferite alle garanzie "furto", "incendio" e "responsabilità civile diversi", sono aumentate di un punto percentuale a titolo di addizionale antiracket. La detraibilità dei premi avviene secondo la disciplina prevista dalla normativa vigente.
---	---

PER QUESTO CONTRATTO LA COMPAGNIA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

Presentazione

Il prodotto assicurativo “MultiProtezione Business” di Banco BPM Assicurazioni S.p.A. è un Contratto di Assicurazione multirischi.

MultiProtezione Business si rivolge a ditte individuali e a piccole imprese, nonché a esercizi commerciali e artigianali, a studi professionali.

Modulo Eventi Catastrofali

Si tratta di una soluzione assicurativa che permette al Contraente di scegliere tra:

- EVENTI CATASTROFALI Fabbricato
- EVENTI CATASTROFALI Contenuto
- BUSINESS INTERRUPTION

Sulla base del profilo indicato in Polizza (Proprietario Esercente, Proprietario non Esercente, Esercente senza sede operativa, Esercente Locatario) è possibile selezionare le Garanzie sottoindicate nella tabella di sintesi.

SEZIONI	GARANZIE	ESERCENTE PROPRIETARIO DEI LOCALI	ESERCENTE LOCATARIO	ESERCENTE SENZA SEDE OPERATIVA	PROPRIETARIO DEI LOCALI NON ESERCENTE
EVENTI CATASTROFALI FABBRICATO	Terremoto e Alluvione/Frane Fabbricato	Facoltativa	==	==	Facoltativa
EVENTI CATASTROFALI CONTENUTO	Terremoto e Alluvione/Frane Fabbricato	Facoltativa	Facoltativa	==	==
BUSINESS INTERRUPTION		Fac. con vincolo	Fac. con vincolo	==	==
ASSISTENZA		Obbligatoria	Obbligatoria	==	Obbligatoria

LEGENDA:

Obbligatoria: Garanzia per cui è d'obbligo l'acquisto sulla base delle caratteristiche dell'Attività esercitata, e del profilo del Cliente o in dipendenza della struttura di prodotto.

Facoltativa: Garanzia per cui è facoltativo l'acquisto sulla base delle caratteristiche dell'Attività esercitata e del profilo del Cliente. **Al fine dell'acquisto del Modulo, deve essere selezionata almeno una garanzia facoltativa.**

Fac. con vincolo: Garanzia per cui è facoltativo l'acquisto sulla base delle caratteristiche dell'attività esercitata e del profilo del Cliente; l'acquisto è però subordinato all'acquisto della Garanzia facoltativa presente all'interno della sezione

==: Garanzia non acquistabile sulla base delle caratteristiche dell'attività esercitata e del profilo del Cliente

AVVERTENZA: Leggere con attenzione le Condizioni di Assicurazione!

Questa pagina indica in maniera sintetica le coperture assicurative previste da “Multiprotezione Business Eventi Catastrofali”. Per i dettagli, si veda quanto previsto per ogni singola Garanzia.

Per informazioni generali sulla Polizza telefonare:

**Numero verde 800.055.177 (per l'Italia)
Linea Urbana +39 02. 30548801 (per l'Estero)**

**Contattabile telefonicamente dal lunedì al venerdì
dalle ore 08:00 alle ore 18:00**

Glossario

5

Condizioni di Assicurazione

Sezione 1 - Eventi catastrofici Fabbricato

Art. 1.1	Beni assicurati	9
Art. 1.2	Terremoto Fabbricato	9
Art. 1.3	Alluvione, Inondazione, Allagamento e Frane Fabbricato	9
Art. 1.4	Garanzie sempre operanti (garanzie comuni alle garanzie 1.2 Terremoto Fabbricato e 1.3 Alluvione, Inondazione, Allagamento e Frane Fabbricato)	9
Art. 1.5	Adeguamento Premio e Somma assicurata	9
Art. 1.6	Estensione territoriale	10
Art. 1.7	Esclusioni	10
Art. 1.8	Limiti di Indennizzo, Franchigie e Scoperti	11
Art. 1.9	Forma dell'Assicurazione	11

Sezione 2 - Eventi catastrofici al Contenuto

Art. 2.1	Beni assicurati	12
Art. 2.2	Terremoto Contenuto	12
Art. 2.3	Alluvione, Inondazione, Allagamento e Frane Contenuto (garanzia facoltativa subordinata all'acquisto della garanzia descritta al punto 2.2 Terremoto Contenuto)	12
Art. 2.4	Garanzie sempre operanti (garanzie comuni alle garanzie 2.2 Terremoto Contenuto e 2.3 Alluvione, Inondazione, Allagamento e Frane Fabbricato)	12
Art. 2.5	Estensione territoriale	12
Art. 2.6	Esclusioni	12
Art. 2.7	Limiti di Indennizzo, Franchigie e Scoperti	13
Art. 2.8	Forma dell'Assicurazione	14

Sezione 3 - Business Interruption

Art. 3.1	Business Interruption (garanzia facoltativa subordinata all'acquisto delle Sezioni 1. Eventi catastrofici al Fabbricato e 2. Eventi catastrofici al Contenuto)	15
Art. 3.2	Estensione territoriale	15
Art. 3.3	Esclusioni	15
Art. 3.4	Limiti di Indennizzo, Franchigie e Scoperti	15
Art. 3.5	Forma dell'Assicurazione	15

Sezione 4 - Assistenza

Art. 4.1	Estensione territoriale	16
Art. 4.2	Operatività della Polizza	16
Art. 4.3	Prestazioni garantite	16
Art. 4.4	Esclusioni	18
Art. 4.5	Limiti di Indennizzo, Franchigie e Scoperti	19

Sezione 5 - Contratto dalla A alla Z

Art. 5.1	Requisiti di assicurabilità	20
Art. 5.2	Pagamento del Premio	20
Art. 5.3	Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio	20
Art. 5.4	Decorrenza e durata dell'Assicurazione	20

Art. 5.5 Firma Digitale	21
Art. 5.6 Diritto di recesso	21
Art. 5.7 Altre assicurazioni	21
Art. 5.8 Limite massimo dell'Indennizzo	21
Art. 5.9 Prescrizione	21
Art. 5.10 Verifica delle cose assicurate	21
Art. 5.11 Modifiche dell'Assicurazione	22
Art. 5.12 Aggravamento del rischio	22
Art. 5.13 Titolarità dei diritti	22
Art. 5.14 Oneri fiscali	22
Art. 5.15 Forma delle comunicazioni	22
Art. 5.16 Legislazione applicabile, reclami, sistemi alternativi di risoluzione delle controversie e foro competente	22
Art. 5.17 Antiterrorismo e sanzioni internazionali	23

Sezione 6 - Denuncia e obblighi in caso di Sinistro

Art. 6.1 Denuncia in caso di Sinistro	24
Art. 6.2 Obblighi in caso di Sinistro	24
Art. 6.3 Esagerazione dolosa del danno	25
Art. 6.4 Procedura per la valutazione del danno	25
Art. 6.5 Pagamento dell'Indennizzo	25
Art. 6.6 Liquidazione dell'Indennizzo	26



Informativa sulla Protezione e sul Trattamento dei dati personali

27



Allegato 1

30

I termini che nel presente Contratto sono indicati con la lettera iniziale maiuscola assumono il significato di seguito riportato, sia al singolare che al plurale:

ALLAGAMENTO

La presenza di acqua accumulatasi in un luogo chiuso normalmente asciutto a seguito di formazione di ruscelli o accumuli di acqua esterna a seguito di evento atmosferico riscontrabile su una pluralità di enti assicurati o meno, posti nelle vicinanze.

ALLUVIONE E INONDAZIONE

Fuoriuscita di acqua e di quanto da essa trasportato dalle usuali sponde di corsi d'acqua o bacini naturali o artificiali da qualsiasi causa provocata quando tale evento sia caratterizzato da violenza riscontrabile su una pluralità di enti assicurati o meno, posti nelle vicinanze.

ASSICURATO

Soggetto il cui interesse è protetto dalla Polizza.

BANCA

Banco BPM S.p.A. che svolge attività di distribuzione assicurativa, che consiste nel presentare o proporre contratti assicurativi o nel prestare assistenza e consulenza finalizzate a tale attività e nella conclusione dei contratti ovvero nella collaborazione alla gestione o alla esecuzione dei contratti stipulati.

BOMBE D'ACQUA

Eccesso di precipitazioni atmosferiche in un breve lasso temporale che causa un Allagamento dovuto all'impossibilità del suolo di drenare o assorbire l'acqua, quando l'evento sia caratterizzato da violenza riscontrabile su una pluralità di beni o elementi, assicurati e non, posti nelle vicinanze.

BRADISISMO

Lento movimento locale della crosta terrestre, diretto dall'alto verso il basso o dal basso verso l'alto.

CARENZA

Il periodo di tempo durante il quale le coperture non hanno efficacia. Viene calcolato a partire dalla data di decorrenza della polizza.

CENTRALE OPERATIVA

Componente della struttura di Blue Assistance che organizza ed eroga i servizi e le prestazioni di Assistenza previsti in Polizza.

COMPAGNIA

Banco BPM Assicurazioni S.p.A.

CONTENUTO

Il complesso dei beni mobili riposti all'interno del Fabbricato.

In particolare, si definiscono:

- Arredamento: mobili e arredi in genere (per gli Oggetti d'arte vedasi specifica definizione e limitazione).
- Effetti di uso personale di proprietà degli Addetti e dei clienti: (Per esempio Valori e preziosi, telefoni, occhiali, indumenti, attrezzi sportivi e pc);
- Macchinari in genere. Per esempio: computer, apparecchi per telefonia e trasmissione dati, macchine, mezzi di sollevamento, pesa, trasporto e traino non iscritti al P.R.A., distributori automatici interni al Fabbricato anche se accessibili dall'esterno, impianti non al servizio del Fabbricato. Sono inclusi gli impianti di prevenzione e di allarme, di condizionamento e le caldaie per il riscaldamento autonomo, se non è stata acquistata la garanzia alla Sezione 1 - Eventi catastrofali fabbricato;
- Merci: merci relative all'Attività dichiarata, materie prime, prodotti semilavorati e finiti, ingredienti di lavorazione e imballaggi; è compreso ciò che è detenuto per lavorazione e riparazione se è relativo all'Attività dichiarata;

- Valori e preziosi (costituenti o meno merci dell'Attività dichiarata): gioielli, orologi, oggetti d'oro e di platino o montati su detti materiali, pietre preziose, denaro, Titoli di credito, di pegno e in genere qualsiasi carta rappresentante un valore certo e spendibile e per la quale, il Contraente, non possa esigere il rimborso dall'ente emittente (comprese le ricette fustellate). Per esempio: buoni benzina, buoni pasto, abbonamenti ferroviari e biglietti della lotteria.

In ogni caso non rientrano nella definizione di Contenuto gli impianti fotovoltaici, gli impianti solari termici, i veicoli iscritti al P.R.A. o a simili registri esteri, a meno che non siano oggetto dell'Attività dichiarata.

CONTRAENTE

La persona fisica o giuridica – titolare o contitolare di un rapporto bancario presso la Banca della Polizza – che stipula l'Assicurazione e ne assume i relativi obblighi contrattuali.

CONTRATTO

Il prodotto assicurativo MultiProtezione Business Eventi Catastrofali di Banco BPM Assicurazioni S.p.A.

DANNI MATERIALI E DIRETTI

I danni materiali che le cose assicurate subiscono direttamente per il verificarsi di un evento per il quale vale l'Assicurazione.

DANNO ACCERTATO

Danno il cui ammontare viene determinato in base alle Condizioni di Assicurazione, senza tenere conto di franchigie e scoperti né di limiti e sotto limiti di Indennizzo eventualmente previsti.

DIPENDENZE E/O PERTINENZE

Locali siti negli spazi adiacenti o pertinenti al Fabbricato, anche se separati, (per es. depositi, magazzini, cantine, soffitte, rimesse e box), purché la costruzione edile di cui fanno parte abbia le caratteristiche costruttive richieste dalla Polizza e previste all'Art. 5.1 della Sezione 5 – Contratto dalla A alla Z.

EFFICACIA

Periodo di validità dell'Assicurazione. L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza se il Premio è stato pagato o, in caso contrario, dalle ore 24 del giorno del pagamento del Premio fino alla scadenza dell'Assicurazione. L'Assicurazione ha durata annuale e si rinnova di anno in anno, a meno che non venga inviata disdetta.

ESPLOSIONE

Lo sviluppo di gas e vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a reazione chimica che si auto propaga con elevata velocità.

FABBRICATO

La costruzione edile indicata in Polizza, escluso il terreno.

Il Fabbricato comprende:

- le sue Dipendenze e Pertinenze;
- recinzioni, cancelli, muri di contenimento e simili, pavimentazioni esterne;
- centrale termica o caldaia murale, serbatoi e attrezzature fisse per gli impianti termici e idraulici, cabine elettriche;
- gli impianti e le installazioni considerati immobili per natura e destinazione, realizzati nel Fabbricato stesso, quali porte (anche interne), finestre, impianti di condizionamento (se ancorati ai muri), impianti di prevenzione e di allarme, tende (purché rigidamente fissate al Fabbricato ed escluse le tende scorrevoli su bastoni o rotaie e gazebo) e Serramenti, insegne e altre cose fisse destinate, in modo durevole, al servizio o all'ornamento del Fabbricato assicurato;
- strutture esterne destinate al ricevimento e ristoro dei clienti, provviste di copertura e stabilmente fissate al suolo nelle immediate vicinanze del corpo principale del Fabbricato. La presenza di strutture esterne con caratteristiche costruttive diverse da quelle del Fabbricato principale di cui fanno parte è ammessa purché non rappresentino più del 20% della superficie totale del Fabbricato sede operativa;
- antenne radio-telericeventi e satellitari (purché fissate al Fabbricato);
- ascensori e montacarichi;
- impianti fotovoltaici e solari termici.

Sono comprese anche le quote delle parti di Fabbricato che costituiscono proprietà comune. Sono comunque esclusi tutti i beni che rientrano nel Contenuto.

FIRMA DIGITALE

Un particolare tipo di firma elettronica basata su un certificato qualificato (che assicura l'identificazione univoca del titolare e rilasciato da certificatori accreditati), realizzata mediante un dispositivo per la generazione della firma che soddisfa i requisiti di sicurezza richiesti dalla vigente normativa, tra i quali l'utilizzo di una OTP (One Time Password).

FRANCHIGIA

L'importo, espresso in valore assoluto o in giorni sulla Somma assicurata/risarcibile, dedotto dall'importo indennizzabile, che il Contraente tiene a suo carico, perché non pagato né rimborsato da Banco BPM Assicurazioni S.p.A.

FRANE

Movimento, (crollo, ribaltamento, scivolamento rotazionale, scivolamento planare, scivolamento a cuneo, scivolamento a gradini, scivolamento traslativo, scivolamento composto, espansione e colata) di roccia, detrito o terra lungo un versante o un intero rilievo sotto l'azione della gravità.

FULMINE

Fenomeno naturale di origine atmosferica che si manifesta con una successione di scariche elettriche che sviluppano intensità ed energia termica in misura molto elevata.

INCENDIO

La combustione con fiamma dei beni materiali al di fuori di appropriato focolare che può auto estendersi e propagarsi. Non sono da considerarsi a nessun fine come incendio le bruciature non accompagnate da sviluppo di fiamma.

INCOMBUSTIBILITÀ

La proprietà di sostanze e prodotti di non dar luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica alla temperatura di 750 gradi centigradi. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi ed Esperienze del Ministero dell'Interno.

Sono considerati incombustibili:

- cemento e cemento armato;
- pietre, vetrocemento armato, laterizi e metalli;
- altri materiali che alla temperatura di 750°C non danno luogo né a fiamma né a reazione esotermica, secondo il metodo di prova sopra indicato.

INDENNIZZO

La somma dovuta da Banco BPM Assicurazioni S.p.A. in caso di Sinistro.

IVASS

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle Imprese di assicurazioni. Istituito con decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito con legge 7 agosto 2012 n. 135, è succeduto in tutti i poteri, funzioni e competenze all'ISVAP.

LOCATARIO

Soggetto che conduce in locazione il Fabbricato assicurato.

MASSIMALE

La somma massima, indicata nella Polizza, garantita dalla Compagnia in caso di Sinistro.

MEZZI DI CHIUSURA

Robusti serramenti in legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica chiusi con serrature, lucchetti, catenacci o altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno. Inferriate fissate al muro.

OGGETTI D'ARTE

Argenteria, quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, tappeti, statue, raccolte e collezioni d'antichità o numismatiche o filateliche, singoli oggetti antichi o di particolare pregio e valore artistico.

POLIZZA

Il documento che prova il Contratto di Assicurazione.

PREMIO

La somma dovuta a Banco BPM Assicurazioni S.p.A. dal Contraente a corrispettivo dell'Assicurazione.

PRESCRIZIONE

L'estinzione di un diritto che avviene se il suo titolare non lo esercita entro il periodo di tempo indicato dalla legge.

PRIMO RISCHIO ASSOLUTO

Forma di assicurazione in base alla quale Banco BPM Assicurazioni S.p.A. risponde dei danni fino alla Somma assicurata indipendentemente dal valore complessivo dei beni assicurati. Questa forma di assicurazione non comporta quindi l'applicazione della regola proporzionale nel calcolo dell'Indennizzo.

SCOPERTO

L'importo, da calcolarsi in misura percentuale sul danno liquidato a termini di Polizza, che è dedotto dall'Indennizzo. Questo importo rimane a carico del Contraente.

SCOPPIO

Il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto a Esplosione. Gli effetti del gelo e del colpo di ariete non sono da considerare scoppio.

SERRAMENTI

Fissi, infissi e manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e aerazione delle costruzioni e in genere quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento o protezione (con esclusione delle zanzariere).

SINISTRO

Il verificarsi dell'evento indennizzabile previsto in Contratto.

SOMMA ASSICURATA

L'importo contrattualmente stabilito che costituisce il limite entro il quale Banco BPM Assicurazioni S.p.A. è obbligata a rispondere nel caso in cui si verifichi un Sinistro che colpisca le coperture assicurate per le quali è prestata la garanzia.

TERREMOTO

Sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

TETTO

L'insieme delle strutture portanti e non portanti, destinate a coprire e proteggere il Fabbricato dagli agenti atmosferici e costruito con materiale incombustibile.

TITOLI DI CREDITO

I titoli di Stato, le obbligazioni di Enti pubblici e privati, le azioni di società, le cambiali, gli assegni bancari, circolari, postali, gli ordini in derrate, i libretti di risparmio e simili.

Condizioni di Assicurazione

Le garanzie che seguono sono valide solo se indicate in polizza.

Sezione 1 - Eventi catastrofali Fabbricato

Art. 1.1 Beni assicurati

Il Fabbricato indicato in Polizza.

Art. 1.2. Terremoto Fabbricato

La garanzia opera, entro la Somma assicurata e nei limiti indicati nel presente Contratto, per i Danni materiali e diretti causati al Fabbricato (sede operativa e Dipendenze e/o Pertinenze) causati da:

A - TERREMOTO

B - INCENDIO, ESPLOSIONE O SCOPPIO conseguenti a Terremoto solo se il Fabbricato assicurato si trova in un'area individuata tra quelle interessate dal Terremoto nei provvedimenti adottati dalle Autorità competenti o in altra attestazione dell'evento sismico.

Le scosse registrate nelle 72 ore successive al primo evento che ha provocato un Sinistro indennizzabile, sono attribuite a un medesimo episodio e i relativi danni sono considerati "singolo Sinistro".

Art. 1.3 Alluvione, Inondazione, Allagamento e Frane Fabbricato

Banco BPM Assicurazioni S.p.A. indennizza il Contraente in caso di:

C - ALLUVIONE, INONDAZIONE

D - ALLAGAMENTO causato da eventi atmosferici, comprese le BOMBE D'ACQUA

E - INCENDIO, ESPLOSIONE O SCOPPIO conseguente ad Alluvione, Inondazione e Allagamento. La garanzia è operante solo se gli effetti dannosi si possono riscontrare anche su altre cose, strutture e edifici assicurati e non, posti nelle vicinanze

F - FRANE

Art. 1.4 Garanzie sempre operanti (garanzie comuni alle garanzie 1.2 Terremoto Fabbricato e 1.3 Alluvione, Inondazione, Allagamento e Frane Fabbricato)

Inoltre, la Compagnia, in caso di Sinistro indennizzabile, copre le spese per:

G - SPESE DI DEMOLIZIONE, SMALTIMENTO, SGOMBERO E TRASPORTO DEI RESIDUI DEL SINISTRO alla più vicina e idonea discarica, con esclusione dei materiali radioattivi disciplinati dal D. Lgs. N. 230/95 e riferimenti normativi: articolo 1916 del Codice Civile **nonché** le SPESE DI RIMOZIONE, DEPOSITO PRESSO TERZI E RICOLLOCAMENTO DI PARTI DEL FABBRICATO, quali ad esempio i Serramenti per il tempo necessario alla riparazione dei danni.

H - ONERI DI URBANIZZAZIONE e RIPROGETTAZIONE DEL FABBRICATO, compresi i costi dovuti a qualsiasi Ente e/o Autorità per ricostruire il Fabbricato in base alle disposizioni in vigore.

I - ONERI DI PROFESSIONISTI, PROGETTISTI E CONSULENTI compresi i costi dovuti a qualsiasi soggetto per ricostruire il Fabbricato in base alle disposizioni in vigore

Art. 1.5 Adeguamento Premio e Somma assicurata

La Somma assicurata è aggiornata in base agli indici del "costo di costruzione di un Immobile residenziale" (Base 2015 = 100)" pubblicati dall'ISTAT, al mese di giugno di ogni anno.

Gli adeguamenti del Premio e della Somma assicurata decorrono dal 1° gennaio. In caso di eventuale ritardo o interruzione nella

pubblicazione degli indici, Banco BPM Assicurazioni S.p.A. procede all'adeguamento tenendo conto delle variazioni avvenute nei prezzi correnti rispetto all'ultimo adeguamento.

Si precisa che tale adeguamento è consultabile sul sito della Compagnia www.bancobpmassicurazioni.it

Art. 1.6 Estensione territoriale

Le prestazioni sono operanti solo in Italia.

Art. 1.7 Esclusioni

L'Assicurazione non copre i danni:

- a) a fabbricati realizzati in assenza delle necessarie autorizzazioni edificatorie in base alla normativa vigente in materia urbanistica (abusivi) oppure in violazione di diritti altrui;
- b) a fabbricati in corso di costruzione o che siano in stato di abbandono, inagibilità o evidente cattiva conservazione;
- c) indiretti o consequenziali, quali perdite di mercato, mancato reddito commerciale, industriale e di servizi, cambiamenti di costruzione non dettate da norma di legge, mancata locazione o godimento, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei beni assicurati, fatta eccezione per quanto previsto dalla garanzia descritta al punto 3.1 Business Interruption se prevista in Polizza;
- d) causati da sovraccarico neve;
- e) beni in leasing;
- f) a strutture esterne quando queste hanno caratteristiche costruttive non conformi a quanto previsto per il Fabbricato;
- g) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che queste circostanze siano conseguenza diretta del Terremoto sul Fabbricato assicurato;
- h) multe, ammende e sanzioni amministrative nella riprogettazione del Fabbricato;
- i) da penetrazione di acqua marina;
- j) da maremoto, marea, mareggiata;
- k) da eruzioni vulcaniche, Bradisismo e subsidenza;
- l) da variazione della falda freatica;
- m) da umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;
- n) i danni da spargimento d'acqua proveniente da canalizzazioni, tubazioni e condutture;
- o) causati da intasamento o traboccamento di gronde o pluviali, traboccamento o rigurgito di fognature, fuoriuscita di acqua da impianti, vasche e serbatoi e simili salvo che tali eventi siano connessi al diretto effetto di Alluvione/Inondazione/Esondazione.

Art. 1.8 Limiti di Indennizzo, Franchigie e Scoperti

	EVENTO	LIMITI DI INDENNIZZO	CARENZA	FRANCHIGIA/SCOPERTO
1.2	A TERREMOTO		20 gg	
	B INCENDIO, ESPLOSIONE O SCOPPIO conseguente a Terremoto		==	
1.3	C ALLUVIONE, INONDAZIONE	Nei limiti della Somma assicurata indicata in Polizza per la garanzia EVENTI CATASTROFALI AL FABBRICATO per Sinistro e per anno (massimo € 3.000.000)	==	15% del Danno accertato
	D ALLAGAMENTO (comprese le BOMBE D'ACQUA)		==	
	E INCENDIO, ESPLOSIONE O SCOPPIO conseguente ad Alluvione, Inondazione e Allagamento		==	
	F FRANE		==	
1.4	G Spese di Demolizione, Smaltimento, Sgombero e Trasporto dei Residui del Sinistro nonché Spese di Rimozione, Deposito presso Terzi e Ricollocamento di Parti del Fabbricato	Entro il limite del 5% della Somma assicurata indicata in Polizza per Sinistro e per anno	==	€ 250
	H Oneri di Urbanizzazione e Riprogettazione del Fabbricato	Entro il limite del 5% del Danno accertato con un massimo di € 10.000 per Sinistro e per anno	==	==
	I Oneri di Professionisti, Progettisti e Consulenti	Entro il limite del 10% del Danno accertato con un massimo di € 5.000 per Sinistro e per anno	==	==

Di seguito si riportano degli esempi del funzionamento di Franchigia e Scoperto.

ESEMPIO DEL FUNZIONAMENTO DELLO SCOPERTO

EVENTO INDENNIZZABILE	DANNO ACCERTATO	SCOPERTO	VALUTAZIONE DEL SINISTRO
A TERREMOTO	€ 200.000	15% del Danno accertato	All'importo del Danno accertato deve essere applicato lo Scoperto pari a € 30.000 (15% di € 200.000). L'importo indennizzabile è dunque pari a € 170.000 (€ 200.000 – 30.000).

ESEMPIO DEL FUNZIONAMENTO DELLA FRANCHIGIA

EVENTO INDENNIZZABILE	DANNO ACCERTATO	SOMMA ASSICURATA	FRANCHIGIA	VALUTAZIONE DEL SINISTRO
G SPESE DI DEMOLIZIONE, SMALTIMENTO E SGOMBERO	€ 4.000	€ 200.000	€ 250	L'evento spese di demolizione, smaltimento, sgombero e trasporto dei residui prevede un limite di Indennizzo pari al 5% della Somma assicurata (€ 5% di 200.000 = € 10.000). In questo esempio l'importo indennizzabile è pari a: € 3.750 (€ 4.000 – € 250 di franchigia)

Art. 1.9 Forma dell'Assicurazione

L'Assicurazione è prestata a Primo rischio assoluto.

Sezione 2 – Eventi catastrofali al Contenuto

Art. 2.1 Beni assicurati

Il **CONTENUTO**, come definito nel Glossario.

Art. 2.2 Terremoto Contenuto

La garanzia opera, entro la Somma assicurata e nei limiti indicati nel presente Contratto, per i Danni materiali e diretti causati al Contenuto del Fabbricato (sede operativa e Dipendenze e/o Pertinenze) causati da:

A – TERREMOTO

B – INCENDIO, ESPLOSIONE O SCOPPIO conseguenti a Terremoto solo se il Fabbricato assicurato si trova in un'area individuata tra quelle interessate dal Terremoto nei provvedimenti adottati dalle Autorità competenti o in altra attestazione dell'evento sismico.

Le scosse registrate nelle 72 ore successive al primo evento che ha provocato un Sinistro indennizzabile, sono attribuite a un medesimo episodio e i relativi danni sono considerati "singolo Sinistro".

Art. 2.3 Alluvione, Inondazione, Allagamento e Frane Contenuto (garanzia facoltativa subordinata all'acquisto della garanzia descritta al punto 2.2 Terremoto Contenuto)

Questa **garanzia facoltativa con vincolo è acquistabile solo se è stata acquistata la garanzia di cui all'Art. 2.2**. Durante l'Efficacia dell'Assicurazione, Banco BPM Assicurazioni S.p.A. indennizza il Contraente in caso di:

C – ALLUVIONE, INONDAZIONE

D – ALLAGAMENTO causato da eventi atmosferici, comprese le BOMBE D'ACQUA

E – INCENDIO, ESPLOSIONE O SCOPPIO conseguenti ad Alluvione, Inondazione e Allagamento. **La garanzia è operante solo se gli effetti dannosi si possono riscontrare anche su altre cose, strutture e edifici assicurati e non, posti nelle vicinanze**

F – FRANE

Art. 2.4 Garanzie sempre operanti (garanzie comuni alle garanzie 2.2 Terremoto Contenuto e 2.3 Alluvione, Inondazione, Allagamento e Frane Fabbricato)

Inoltre, la Compagnia, in caso di Sinistro indennizzabile, copre le spese per:

J – SPESE DI DEMOLIZIONE, SMALTIMENTO, SGOMBERO E TRASPORTO DEI RESIDUI DEL SINISTRO alla più vicina e idonea discarica, con esclusione dei materiali radioattivi disciplinati dal D. Lgs. N. 230/95 e riferimenti normativi: articolo 1916 del Codice Civile e **le SPESE DI RIMOZIONE, DEPOSITO PRESSO TERZI E RICOLLOCAMENTO DEL CONTENUTO**, per il tempo necessario alla riparazione dei danni.

Art. 2.5 Estensione territoriale

Le prestazioni sono operanti solo in Italia.

Art. 2.6 Esclusioni

L'Assicurazione non copre i danni:

- a) causati da umidità, stilloididio, trasudamento, infiltrazione
- b) al Contenuto di fabbricati realizzati in assenza delle necessarie autorizzazioni edificatorie in base alla normativa vigente in materia urbanistica (abusivi) oppure in violazione di diritti altrui
- c) al Contenuto di fabbricati in corso di costruzione o che siano in stato di abbandono, inagibilità o evidente cattiva conservazione
- d) indiretti o consequenziali, quali perdite di mercato, mancato reddito, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei beni assicurati, fatta eccezione per quanto previsto dalla garanzia descritta al punto 3.1 Business

- Interruption se prevista in Polizza
- e) causati da sovraccarico neve
 - f) beni in leasing
 - g) al Contenuto di strutture esterne quando queste hanno caratteristiche costruttive non conformi a quanto previsto per il Fabbricato
 - h) da furto, rapina, saccheggio o danni riconducibili ad ammanchi di qualsiasi genere
 - i) ai veicoli a motore iscritti al pubblico registro automobilistico (P.R.A.) se non oggetto dell'attività assicurata
 - j) a beni mobili posti all'aperto o all'interno di fabbricati aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei Serramenti, tettoie
 - k) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che queste circostanze siano conseguenza diretta del Terremoto sul Contenuto assicurato;
 - l) da penetrazione di acqua marina;
 - m) da maremoto, marea, mareggiata;
 - n) da eruzioni vulcaniche, Bradisismo e subsidenza
 - o) da variazione della falda freatica;
 - p) i danni da spargimento d'acqua proveniente da canalizzazioni, tubazioni e condutture;
 - q) causati da intasamento o traboccamento di gronde o pluviali, traboccamento o rigurgito di fognature, fuoriuscita di acqua da impianti, vasche e serbatoi e simili salvo che tali eventi siano connessi al diretto effetto di Alluvione/Inondazione/ Esondazione.

Art. 2.7 Limiti di Indennizzo, Franchigie e Scoperti

	EVENTO	LIMITI DI INDENNIZZO	CARENZA	FRANCHIGIA/SCOPERTO
	A TERREMOTO		20 gg	
2.2	B INCENDIO, ESPLOSIONE O SCOPPIO conseguente a Terremoto		==	
	C ALLUVIONE, INONDAZIONE	Nei limiti della Somma assicurata indicata in Polizza per la garanzia EVENTI CATASTROFALI AL FABBRICATO per Sinistro e per anno (massimo € 2.000.000)	==	15% del Danno accertato
	D ALLAGAMENTO (comprese le BOMBE D'ACQUA)		==	
2.3	E INCENDIO, ESPLOSIONE O SCOPPIO conseguente ad Alluvione, Inondazione e Allagamento		==	
	F FRANE		==	
2.4	G Spese di Demolizione, Smaltimento, Sgombero e Trasporto dei Residui del Sinistro e Spese di Rimozione, Deposito presso Terzi e Ricollocamento del Contenuto	Entro il limite del 20% della Somma assicurata indicata in Polizza con un massimo di 50.000 per Sinistro e per anno	==	€ 250

Di seguito si riportano degli esempi del funzionamento di Franchigia e Scoperto.

ESEMPIO DEL FUNZIONAMENTO DELLO SCOPERTO				
EVENTO INDENNIZZABILE	DANNO ACCERTATO	SOMMA ASSICURATA (CONTENUTO)	SCOPERTO	VALUTAZIONE DEL SINISTRO
C ALLUVIONE	€ 50.000	€ 100.000	15% del Danno accertato	In questo esempio, l'evento Alluvione prevede uno Scoperto del 15% del Danno accertato pari a € 7.500 (15% di € 50.000). Perciò, l'importo indennizzabile è pari a € 42.500 (€ 50.000 – € 7.500).

ESEMPIO DEL FUNZIONAMENTO DELLA FRANCHIGIA				
EVENTO INDENNIZZABILE	DANNO ACCERTATO	SOMMA ASSICURATA INDICATA IN POLIZZA	FRANCHIGIA	VALUTAZIONE DEL SINISTRO
G SPESE DI DEMOLIZIONE, SMALTIMENTO, SGOMBERO E TRASPORTO DEI RESIDUI DEL SINISTRO	€ 8.000	€ 50.000	€ 250	L'evento spese di demolizione, smaltimento, sgombero e trasporto dei residui prevede un limite di Indennizzo pari al 20% della Somma assicurata (20% di 50.000 = € 10.000). In questo esempio l'importo indennizzabile, dunque, è pari a € 7.750 (€ 8.000 – € 250).

Art. 2.8 Forma dell'Assicurazione

L'Assicurazione è prestata a Primo rischio assoluto.

Sezione 3 - Business Interruption

Art. 3.1 Business Interruption (garanzia facoltativa subordinata all'acquisto delle Sezioni 1. Eventi catastrofici al Fabbricato e 2. Eventi catastrofici al Contenuto)

La Compagnia riconosce una diaria giornaliera se un danno al Fabbricato e/o al Contenuto, indennizzabile secondo quanto indicato nella presente sezione, comporta la totale interruzione dell'Attività del Contraente.

Art. 3.2 Estensione territoriale

Le prestazioni sono operanti solo in Italia.

Art. 3.3 Esclusioni

La Compagnia non paga alcun Indennizzo se il Contraente, al momento del Sinistro, si trova in stato di liquidazione volontaria o è stato dichiarato fallito o si trova comunque sottoposto ad altra procedura concorsuale.

Art. 3.4 Limiti di Indennizzo, Franchigie e Scoperti

EVENTO	LIMITI DI INDENNIZZO	FRANCHIGIA/SCOPERTO
BUSINESS INTERRUPTION	Nei limiti della Somma assicurata indicata in Polizza per il Contenuto con un massimo di 90 giorni solari per sinistro e per anno (massimo € 18.000)	==

ESEMPIO DEL FUNZIONAMENTO DEL LIMITE DI INDENNIZZO

EVENTO INDENNIZZABILE	DANNO ACCERTATO	DIARIA GIORNALIERA	LIMITE MASSIMO DI GIORNI INDENNIZZABILI	VALUTAZIONE DEL SINISTRO
BUSINESS INTERRUPTION	120 gg	€ 50/gg	90 gg	L'importo indennizzabile è pari a € 4.500 così ottenuto: 90 gg (in quanto i giorni di Danno accertato sono superiori al limite di indennizzo) x € 50

Art. 3.5 Forma dell'Assicurazione

L'Assicurazione è prestata a Primo rischio assoluto.

Sezione 4 - Assistenza

Art. 4.1 Estensione Territoriale

Ferme le eventuali limitazioni territoriali previste, le prestazioni sono operanti per i Sinistri avvenuti nella Repubblica Italiana, compresi la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano.

Art. 4.2 Operatività della Polizza

Salvo quanto diversamente specificato all'interno delle singole prestazioni, la garanzia opera:

- **mediante contatto telefonico con la Centrale Operativa 24 ore al giorno, 365 giorni l'anno;**
- con costi a carico della Compagnia **entro il limite di 3 (tre) Sinistri** per Assicurato, durante ciascun anno di validità della copertura;
- senza limite di numero di prestazioni nell'ambito del medesimo Sinistro;
- **entro il limite del Massimale previsto per ciascun tipo di prestazione di assistenza.**

Per le prestazioni di consulenza o le informazioni, qualora non fosse possibile prestare una pronta risposta, l'Assicurato sarà richiamato entro le successive 48 (quarantotto) ore.

Art. 4.3 Prestazioni garantite

A - INVIO DI UN ELETTRICISTA

Qualora l'Assicurato necessiti di un elettricista in caso di guasti all'impianto elettrico del Fabbricato, la Centrale Operativa invierà un elettricista convenzionato.

La Compagnia terrà a proprio carico il costo dell'uscita e della manodopera, **mentre i costi relativi al materiale e/o ai pezzi di ricambio necessari per la riparazione restano a carico dell'Assicurato.**

Da tale prestazione sono esclusi:

- **gli interventi richiesti a seguito di interruzione della fornitura di energia elettrica da parte dell'Ente erogatore;**
- **gli interventi su impianti industriali o con corrente diversa da quella alternata 220 volt.**

B - INVIO DI UN FABBRO

In caso di tentata effrazione dei Mezzi di chiusura, Furto, smarrimento o rottura delle chiavi, guasti a serrature del Fabbricato, **purché la serratura non sia elettronica**, la Centrale Operativa provvede a inviare un fabbro convenzionato.

La Compagnia terrà a proprio carico il costo dell'uscita e della manodopera, **mentre i costi relativi al materiale e/o ai pezzi di ricambio necessari per la riparazione restano a carico dell'Assicurato.**

In caso di Furto, tentato Furto o smarrimento chiavi, l'Assicurato dovrà presentare alla Centrale Operativa copia della regolare denuncia inoltrata alle Autorità competenti del luogo.

C - INVIO DI UN FALEGNAME

In caso di un Sinistro, di tentata effrazione dei mezzi di chiusura in legno del Fabbricato, **purché la serratura non sia elettronica**, la Centrale Operativa provvede a inviare un falegname convenzionato.

La Compagnia terrà a proprio carico il costo dell'uscita e della manodopera, **mentre i costi relativi al materiale e/o ai pezzi di ricambio necessari per la riparazione restano a carico dell'Assicurato.**

In caso di Furto, tentato Furto o smarrimento chiavi, l'Assicurato dovrà presentare alla Centrale Operativa copia della regolare denuncia inoltrata alle Autorità competenti del luogo.

D - INVIO DI UN SERRANDISTA

Qualora l'Assicurato necessiti di un serrandista presso il Fabbricato, la Centrale Operativa invierà un serrandista convenzionato nei seguenti casi:

- smarrimento o rottura delle chiavi, guasto o scasso della serratura e/o delle saracinesche;
- quando sia compromessa la funzionalità dei sistemi di chiusura, in modo tale da non garantire la sicurezza, a seguito di Furto, Incendio, Esplosione, Scoppio, Allagamento.

In base al tipo di danno e alla tipologia di serranda, potrà essere necessario l'invio di altro tecnico (es. fabbro).

La Compagnia terrà a proprio carico il costo dell'uscita e della manodopera, **mentre i costi relativi al materiale e/o ai pezzi di ricambio necessari per la riparazione restano a carico dell'Assicurato.**

E - INVIO DI UN VETRAIO

Qualora l'Assicurato necessiti di un vetraio per la riparazione di danni o la sostituzione di vetri a seguito di:

- Incendio, Fulmine, Esplosione o Scoppio;
- Allagamento;
- Furto tentato o consumato, **regolarmente denunciati alle Autorità di Pubblica Sicurezza**, la Centrale Operativa invierà un vetraio convenzionato.

La Compagnia terrà a proprio carico il costo dell'uscita e della manodopera, **mentre i costi relativi al materiale e/o ai pezzi di ricambio necessari per la riparazione restano a carico dell'Assicurato.**

F - INVIO DI UN FRIGORISTA

Qualora l'Assicurato necessiti dell'intervento di un frigorista per il mancato o irregolare funzionamento di impianti di refrigerazione dovuto a guasto elettrico del frigorifero o della cella frigorifera, la Centrale Operativa invierà un frigorista convenzionato.

La Compagnia terrà a proprio carico il costo dell'uscita e della manodopera, **mentre i costi relativi al materiale e/o ai pezzi di ricambio necessari per la riparazione restano a carico dell'Assicurato.**

G - INVIO DI UN TERMOIDRAULICO

Qualora l'Assicurato necessiti di un termoidraulico in caso di mancato funzionamento di apparecchiature a gas per il riscaldamento, del blocco della caldaia, dello scaldabagno o del boiler, la Centrale Operativa invierà un termoidraulico o un tecnico gas convenzionato.

La Compagnia terrà a proprio carico il costo dell'uscita e della manodopera, **mentre i costi relativi al materiale e/o ai pezzi di ricambio necessari per la riparazione restano a carico dell'Assicurato.**

Da tale prestazione sono esclusi tutti gli interventi richiesti a fronte di interruzione della fornitura gas da parte dell'Ente erogatore.

H - INVIO DI UN MURATORE

Qualora l'Assicurato necessiti di un intervento di opere murarie a seguito di Incendio, Allagamento, Esplosione e Scoppio certificati con relativo intervento delle Autorità, la Centrale Operativa provvede a inviare un muratore convenzionato.

La Compagnia terrà a proprio carico il costo dell'uscita e della manodopera, **mentre i costi relativi al materiale e/o ai pezzi di ricambio necessari per la riparazione restano a carico dell'Assicurato.**

I - INVIO DI UN DECORATORE

Qualora l'Assicurato necessiti di un intervento di decorazioni murali a seguito di Incendio, Allagamento, Esplosione e Scoppio certificati con relativo intervento delle Autorità, la Centrale Operativa provvede a inviare un decoratore convenzionato.

La Compagnia terrà a proprio carico il costo dell'uscita e della manodopera, **mentre i costi relativi al materiale e/o ai pezzi di ricambio necessari per la riparazione restano a carico dell'Assicurato.**

J - INVIO DI UN ARTIGIANO SPECIALIZZATO

Qualora l'Assicurato necessiti di un intervento per situazioni di emergenza, relative a motivi diversi da quanto specificato nelle prestazioni elencate precedentemente, la Centrale Operativa provvede a inviare un artigiano specializzato convenzionato.

La Compagnia terrà a proprio carico il costo dell'uscita e della manodopera, **mentre i costi relativi al materiale e/o ai pezzi di ricambio necessari per la riparazione restano a carico dell'Assicurato.**

K - INVIO DI UN IDRAULICO

Qualora l'Assicurato necessiti di un idraulico nei locali del Fabbricato in caso di:

- Allagamento o infiltrazione nei locali a seguito di rottura, otturazione o guasto delle tubature fisse dell'impianto idraulico di pertinenza;
- mancanza totale di acqua, escluso il caso della temporanea sospensione della distribuzione;
- mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari a causa dell'otturazione delle tubature fisse di scarico dell'impianto idraulico;

la Centrale Operativa invierà un idraulico convenzionato.

La Compagnia terrà a proprio carico il costo dell'uscita e della manodopera, **mentre i costi relativi al materiale e/o ai pezzi di ricambio necessari per la riparazione restano a carico dell'Assicurato.**

Da tale prestazione sono esclusi:

- **gli interventi richiesti a seguito di infiltrazioni, rigurgiti, straripamenti, causati da incuria o da lavori ai pozzi neri;**
- **gli interventi per danni causati dal gelo.**

L - INVIO DI UNA GUARDIA GIURATA

Qualora l'Assicurato necessiti di una guardia giurata presso i locali del Fabbricato a seguito di Furto o tentato Furto che abbia pregiudicato il funzionamento dei mezzi di chiusura atti a garantirne la sicurezza ed esista l'oggettivo rischio di Furto o atti vandalici, la Centrale Operativa invierà nel minor tempo possibile una guardia giurata convenzionata.

La Compagnia terrà a proprio carico il costo del piantonamento.

L'Assicurato dovrà presentare alla Centrale Operativa copia della regolare denuncia inoltrata alle Autorità competenti del luogo.

M - RIPRISTINO MACCHINARI

In caso di Incendio, Allagamento ai locali del Fabbricato e di conseguente deposito sulle superfici dei macchinari di sostanze contaminanti di varia natura come fuliggini, fanghi e polveri, spesso corrosivi, cioè tali da produrre in tempi rapidi fenomeni ossidativi su qualsiasi metallo, la Centrale Operativa potrà inviare personale specializzato per il ripristino dei macchinari.

N – FORNITURA TEMPORANEA DI ENERGIA ELETTRICA

Qualora presso i locali del Fabbricato sia necessaria la fornitura temporanea di energia elettrica a seguito di mancanza di corrente elettrica in tutti i locali, dovuta a guasti agli interruttori di accensione, agli impianti di distribuzione interna o alle prese di corrente, la Centrale Operativa provvederà all'invio di personale specializzato nell'installazione di un generatore di corrente fino a 3 Kw corredato di prese per il collegamento agli apparecchi elettrici di primaria importanza e di eventuali fari di illuminazione.

Sono esclusi dalla prestazione tutti gli interventi richiesti a fronte di:

- **interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore;**
- **guasti del cavo di alimentazione dei locali del fabbricato a monte del contatore.**

O – RIPRISTINO AGIBILITÀ

Qualora l'Assicurato, a seguito di furto, tentato furto, incendio, esplosione, scoppio o allagamento presso i locali del Fabbricato, necessiti di lavori di pulizia straordinaria che consentano di ripristinarne l'agibilità, la Centrale Operativa provvederà al reperimento e all'invio di un'impresa specializzata.

In caso di Furto o tentato Furto, l'Assicurato dovrà presentare alla Centrale Operativa copia della regolare denuncia inoltrata alle Autorità competenti del luogo.

Art. 4.4 Esclusioni

ESCLUSIONI COMUNI A TUTTE LE GARANZIE DELLA SEZIONE

La sezione Assistenza non opera in caso di:

- a) **dolo del Contraente/Assicurato;**
- b) **Imperizia e/o negligenza del Contraente/Assicurato;**
- c) **Sinistri che siano conseguenza diretta o indiretta di trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure di radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti;**
- d) **Sinistri determinati da eruzioni vulcaniche e altre calamità naturali (non ricomprese in copertura), da atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari nonché da aggressioni o atti violenti che abbiano movente politico o sociale e ai quali il Contraente abbia partecipato in maniera attiva;**
- e) **azioni delittuose compiute dal Contraente;**
- f) **interventi richiesti su parti comuni di edifici o comunque di uso non esclusivo del Fabbricato;**
- g) **corto circuito per falsi contatti provocati dal Contraente/Assicurato;**

La Compagnia non si assume responsabilità per eventuali restrizioni o condizioni particolari stabilite dai fornitori, nonché per eventuali danni da questi provocati.

La Compagnia non riconosce e quindi non rimborsa spese per interventi non autorizzati preventivamente dalla Centrale Operativa, salvo i casi verificatisi a causa di forza maggiore e ritenuti tali ad insindacabile giudizio della Compagnia. Nessun (ri)assicuratore sarà tenuto a fornire una copertura, a pagare un sinistro o a fornire una prestazione a qualsiasi titolo nel caso in cui la fornitura di tale copertura, il pagamento di tale sinistro o la fornitura di tale servizio esponga l'/il (ri) assicuratore ad una qualsiasi sanzione o restrizione in virtù di una risoluzione delle Nazioni Unite o in virtù delle sanzioni, leggi o embarghi commerciali ed economici dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

Art. 4.5 Limiti di Indennizzo, Franchigie e Scoperti

PRESTAZIONI	LIMITI DI INDENNIZZO	MASSIMALE ANNUO
A – ELETTRICISTA		
B – FABBRO		
C – FALEGNAME		
D – SERRANDISTA		
E – VETRAIO	€ 500 per Sinistro	
F – FRIGORISTA		
G – TERMOIDRAULICO		
H – MURATORE		€ 1.500 per anno
I – DECORATORE		
J – ARTIGIANO SPECIALIZZATO		
K – IDRAULICO		
L – GUARDIA GIURATA	€ 500 per Sinistro	
M – RIPRISTINO ATTREZZATURE, IMPIANTI E APPARECCHIATURE		
N – FORNITURA TEMPORANEA DI ENERGIA ELETTRICA		
O – RIPRISTINO AGIBILITÀ	€ 250 per Sinistro	

Sezione 5 Contratto dalla A alla Z

Art. 5.1 Requisiti di assicurabilità

È possibile stipulare l'Assicurazione se sono soddisfatti tutti i seguenti requisiti:

1. Il Contraente è Cliente della Banca;
2. Il Contraente ha la propria residenza e il proprio domicilio (se persona fisica) o sede legale (se persona giuridica) in Italia;

Il Fabbricato assicurato in Polizza deve:

- a) essere situato in Italia;
- b) essere conforme alle vigenti normative costruttive, realizzative e urbanistiche;
- c) non essere in corso di costruzione o ristrutturazione;
- d) essere in buone condizioni di statica e manutenzione (ossia che non presenti vizi che possono diminuirne l'idoneità all'uso);
- e) essere interamente costruito e coperto in pietra, laterizi, cemento, cemento armato, calcestruzzo, fibrocemento, vetrocemento armato, metallo. Deve avere le strutture portanti verticali, pareti esterne e manto di copertura del Tetto in materiali incombustibili; è tuttavia ammessa la presenza di materiali combustibili nei solai, nell'armatura e nella copertura del Tetto. Nelle pareti esterne la presenza di materiali combustibili è invece ammessa con una tolleranza del 30%. Il legno lamellare è considerato incombustibile ai fini dell'Assicurazione.

Inoltre, l'attività svolta nell'immobile indicato in Polizza è assicurabile se conforme alla Legge n. 213, del 30 dicembre 2023 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 5.2 Pagamento del Premio

Il pagamento del Premio avviene mediante autorizzazione, irrevocabile per tutta l'Efficacia dell'Assicurazione, all'addebito sul conto corrente intrattenuto presso una delle filiali della Banca.

L'attestazione dell'avvenuto pagamento costituisce a tutti gli effetti regolare quietanza ed è condizione essenziale per l'Efficacia del Contratto e dei successivi rinnovi.

Il Premio è addebitato annualmente in un'unica soluzione anticipata; il Contraente può optare per il frazionamento mensile del Premio. **L'importo minimo della rata di Premio lordo non può essere inferiore a € 10.**

In caso di chiusura del rapporto bancario intrattenuto con la Banca, la copertura termina alla prima scadenza annuale utile, senza necessità di comunicare la disdetta.

Il Contratto si risolve anche se il Contraente non comunica le eventuali variazioni del conto corrente di addebito intrattenuto presso una filiale della Banca.

Se il Contraente ha scelto il **pagamento del Premio con frazionamento mensile, al momento della chiusura del conto corrente dovranno essere corrisposte le residue rate di Premio relative al periodo assicurativo annuo in corso.**

Art. 5.3 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la cessazione dell'Assicurazione come previsto dagli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Tali conseguenze si verificano quando le dichiarazioni inesatte o le reticenze siano relative a circostanze per le quali la Compagnia non avrebbe dato il suo consenso alla conclusione del Contratto di Assicurazione, o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose (per esempio: fornire risposte false o inesatte alle domande poste da Banco BPM Assicurazioni S.p.A. in merito all'Attività lavorativa svolta o al numero degli Addetti).

Art. 5.4 Decorrenza e durata dell'Assicurazione

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza, se il Premio è stato pagato.

In caso di mancato pagamento del Premio, l'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento dello stesso.

Le Garanzie Terremoto FabbricaTo e Terremoto Contenuto sono efficaci dal 21° giorno successivo alla data di decorrenza della Polizza. Se il Contraente acquista una di queste garanzie in sostituzione di una precedente per lo stesso rischio e la medesima somma assicurata e prestazione, senza interruzione, il periodo di Carenza si intende annullato. Se le Somme assicurate o le prestazioni della nuova garanzia sono maggiori, la maggiore copertura ha effetto dal 21° giorno successivo

alla decorrenza della nuova Polizza. L'Assicurato deve, nella denuncia di Sinistro, fornire la documentazione necessaria per comprovare l'esistenza di una precedente polizza che contenga la garanzia.

In caso di mancato pagamento del Premio o della rata del Premio alla scadenza convenuta, anche se l'addebito non può essere effettuato per insufficienza di fondi sul conto corrente, la copertura opera sino alle ore 24 del 15° giorno successivo a quello della scadenza convenuta e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento del Premio.

L'Assicurazione è risolta di diritto se nei 6 mesi successivi alla scadenza, il Contraente non provvede a corrispondere il Premio dovuto (→ art. 1901 del Codice Civile).

Eventuali Sinistri occorsi nel periodo di sospensione dell'Assicurazione non sono indennizzabili.

La Polizza ha durata annuale.

In mancanza di disdetta, da comunicarsi almeno 30 giorni prima della scadenza, l'Assicurazione è prorogata per 1 ulteriore anno e così di seguito. Per esercitare tale diritto, il Contraente deve inviare a Banco BPM Assicurazioni S.p.A. disdetta con le modalità previste all'Art. 5.15.

Banco BPM Assicurazioni S.p.A. può inviare disdetta al Contraente nel termine di 30 giorni prima rispetto alla scadenza annuale tramite raccomandata A/R all'indirizzo del Contraente.

Eventuali proposte di modifica di Premio o delle Condizioni di Assicurazioni verranno comunicate da Banco BPM Assicurazioni S.p.A. almeno 60 giorni prima della scadenza pattuita.

Art. 5.5 Firma Digitale

In caso di vendita a distanza, la sottoscrizione può avvenire mediante Firma Digitale, come disciplinata dal D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione digitale) e relative norme di attuazione. In questo caso, la Polizza è emessa sotto forma di documento informatico tale da soddisfare i requisiti della forma scritta nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia.

Art. 5.6 Diritto di recesso

In caso di vendita a distanza e se non ci sono Sinistri denunciati, entro 14 giorni dalla data di decorrenza, il Contraente può recedere dal Contratto con le modalità previste all'Art. 5.15.

Banco BPM Assicurazioni S.p.A. rimborsa al Contraente il Premio pagato e non goduto, al netto delle imposte.

Art. 5.7 Altre assicurazioni

Il Contraente è esonerato dall'obbligo di dichiarare l'esistenza di altre polizze.

In caso di Sinistro, il Contraente deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'Indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato (→ art. 1910 del Codice Civile).

Con riferimento alle Sezioni 1 e 2, se la somma degli indennizzi – escluso dai conteggi l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente – supera l'ammontare del danno, Banco BPM Assicurazioni S.p.A. è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il contratto.

In questi casi, la Compagnia non è obbligata in solido con gli altri assicuratori.

Art. 5.8 Limite massimo dell'Indennizzo

Fatta eccezione per quanto previsto dalle singole garanzie, nonché dall'art. 1914 del Codice Civile, a nessun titolo Banco BPM Assicurazioni S.p.A. è tenuta a pagare una somma maggiore di quella assicurata e indicata nella Polizza.

Art. 5.9 Prescrizione

I diritti derivanti dal Contratto di Assicurazione si prescrivono in 2 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (→ art. 2952 del Codice Civile).

Art. 5.10 Verifica delle cose assicurate

Banco BPM Assicurazioni S.p.A. ha diritto di verificare i beni assicurati. Il diritto è valido per l'intera durata dell'assicurazione e anche dopo se è richiesto il pagamento di un Sinistro.

Art. 5.11 Modifiche dell'Assicurazione

Le eventuali modifiche dei beni assicurati o delle garanzie prestate, comporteranno la **necessità di sostituzione del Contratto**, da effettuarsi presso la filiale della Banca. L'eventuale variazione del Premio derivante da tale modifica si applica a partire dalla data di decorrenza della modifica stessa.

Art. 5.12 Aggravamento del rischio

Il Contraente deve dare comunicazione a Banco BPM Assicurazioni S.p.A. di ogni aggravamento del rischio.

Tali variazioni comporteranno, in ogni caso, la necessità di sostituzione contrattuale, anche in corso d'anno, da effettuarsi presso la filiale della Banca. L'eventuale variazione del Premio derivante da tale modifica si applica a partire dalla data di decorrenza della modifica stessa.

Gli aggravamenti del rischio non noti o non accettati dalla Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione (→ art. 1898 del Codice Civile).

Art. 5.13 Titolarità dei diritti

Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dal Contratto possono essere esercitati **dal Contraente e da Banco BPM Assicurazioni S.p.A.**

Spetta in particolare alla Compagnia compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni, che **sono vincolanti anche per il Contraente, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa**. L'Indennizzo liquidato a termini di Polizza può tuttavia essere pagato solo nei confronti o con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. 5.14 Oneri fiscali

Le imposte, i contributi, le tasse e tutti gli oneri stabiliti dalla legge, presenti e futuri, relativi al Premio e agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente.

Art. 5.15 Forma delle comunicazioni

Per quanto non diversamente regolato, tutte le comunicazioni inerenti al Contratto debbono farsi per iscritto mediante invio di lettera raccomandata A/R, fax o posta elettronica certificata all'attenzione di:

Banco BPM Assicurazioni S.p.A.
Corso di Porta Vigentina, 9 – 20122 Milano MI
Posta Elettronica Certificata: comunicazioni@pec.bancobpmassicurazioni.it

oppure alla filiale della Banca a cui è assegnato il Contratto.

Art. 5.16 Legislazione applicabile, reclami, sistemi alternativi di risoluzione delle controversie e foro competente

Al Contratto si applica la Legge italiana.

Per quanto non regolato dalle Condizioni di Assicurazione valgono le norme di legge della Repubblica Italiana.

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei Sinistri devono essere presentati per iscritto a:

Banco BPM Assicurazioni S.p.A.
Corso di Porta Vigentina 9, 20122 MILANO
Indirizzo e-mail: reclamibbpma@jvcaa.com
PEC: comunicazioni@pec.bancobpmassicurazioni.it

La Compagnia risponde al reclamo entro 45 giorni.

In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi a:

IVASS
Via del Quirinale 21 – 00187 Roma
Fax 06.42.13.32.06
PEC: ivass@pec.ivass.it
Info su: www.ivass.it

Qualunque controversia relativa al Contratto, secondo quanto previsto dal D. Lgs. del 4 marzo 2010 n. 28 e sue successive modifiche, deve essere prima sottoposta a un tentativo di mediazione, da effettuarsi innanzi a uno degli organismi di mediazione iscritti nell'apposito registro presso il Ministero della Giustizia.

La richiesta di mediazione deve essere inviata a:

Banco BPM Assicurazioni S.p.A.
Corso di Porta Vigentina 9, 20122 MILANO
PEC: comunicazioni@pec.bancobpmassicurazioni.it

Il tentativo di mediazione è OBBLIGATORIO e costituisce condizione di procedibilità della causa civile.

Se la mediazione non ha successo, il foro competente è quello del luogo di residenza o di domicilio del Contraente o dei soggetti che intendano far valere diritti derivanti dal Contratto.

Art. 5.17 Antiterrorismo e sanzioni internazionali

La Compagnia, in qualità di entità soggetta a controllo e coordinamento di Crédit Agricole Assurances S.A., facente parte del Gruppo Crédit Agricole S.A. (C.A.S.A.), si impegna a rispettare le norme legislative e le regole previste dal regime delle Sanzioni Internazionali definito da misure restrittive che impongono sanzioni di natura economica o finanziaria (incluse le sanzioni o misure relative ad Embargo o Asset Freeze) volte a contrastare l'attività di Stati, individui o organizzazioni che minacciano la pace e la sicurezza internazionale. Tali misure sono emesse, amministrare o rafforzate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, dall'Unione Europea, dalla Francia, dagli Stati Uniti d'America (incluso in particolare l'Office of Foreign Assets (OFAC) e il Dipartimento di Stato) o da altre Autorità competenti.

In osservanza alle direttive di C.A.S.A., nessun pagamento può essere effettuato nell'esecuzione del presente Contratto assicurativo se tale pagamento viola queste misure.

Sezione 6 – Denuncia e obblighi in caso di Sinistro

Art. 6.1 Denuncia in caso di Sinistro

SEZIONE 1 – EVENTI CATASTROFALI AL FABBRICATO
SEZIONE 2 – EVENTI CATASTROFALI AL CONTENUTO
SEZIONE 3 – BUSINESS INTERRUPTION

Per denunciare un Sinistro, il Contraente può scegliere tra uno dei seguenti canali:

Telefono

**Numero Verde 800.767.888 (per Italia),
Linea Urbana +39. 02.30548800 (per l'Estero),
i numeri di telefono sono contattabili dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 17:30.**

Posta

**Banco BPM Assicurazioni
Corso di Porta Vigentina n. 9
20122 – MILANO
Posta Elettronica Certificata: sinistriBBPM@legalmail.it
E-MAIL: sinistri@jvcaa.com**

Per eventuali richieste di informazioni successive alla denuncia di Sinistro è possibile scrivere all'indirizzo pec sopra indicato.

SEZIONE 4 – ASSISTENZA

La gestione è affidata alla Società INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia. **Per ottenere l'Assistenza il Contraente/l'Assicurato deve telefonare sempre e preventivamente alla Centrale Operativa**, componendo i numeri di telefono:

**Numero verde 800.767.888 (per Italia)
Linea Urbana +39 02.30548800 (per l'Estero)**

entro 3 giorni dal verificarsi del Sinistro. Resta inteso che qualora la persona fisica o giuridica, titolare dei diritti derivanti dal contratto, sia nell'oggettiva e comprovata impossibilità di denunciare il Sinistro entro i termini previsti (3 giorni dal verificarsi del Sinistro) potrà farlo non appena ne sarà in grado

Art. 6.2 – Obblighi in caso di Sinistro

SEZIONE 1 – EVENTI CATASTROFALI AL FABBRICATO
SEZIONE 2 – EVENTI CATASTROFALI AL CONTENUTO
SEZIONE 3 – BUSINESS INTERRUPTION

Inoltre, il Contraente deve:

- a) specificare le circostanze dell'evento, la causa presunta e l'importo approssimativo del danno, nonché, nei casi in cui il fatto si configuri come reato, farne anche denuncia all'autorità giudiziaria o di polizia del luogo quando prevista, indicando la Compagnia e il numero di Polizza;
- b) L'Assicurato deve, nella denuncia di Sinistro, fornire la documentazione necessaria per comprovare l'esistenza di una precedente polizza che contenga la garanzia.

Le spese sostenute per adempiere agli obblighi di cui alle lettere c) e d) sono a carico di Banco BPM Assicurazioni S.p.A., anche se l'ammontare delle stesse insieme a quello del danno, supera la Somma assicurata e anche se non si è raggiunto lo scopo, fatta eccezione per il fatto che la Compagnia provi che le spese sono state sostenute inconsideratamente (→ art.1914 del Codice Civile).

Il Contraente deve inoltre:

- c) tenere a disposizione fino ad avvenuta liquidazione del danno tanto i beni rimasti danneggiati o meno, quanto le tracce e gli indizi materiali del Sinistro, senza avere, per tale titolo, diritto ad Indennizzo;
- d) dare, a seguito della richiesta da parte di Banco BPM Assicurazioni S.p.A., la dimostrazione della qualità, della quantità e del valore dei beni preesistenti al momento del Sinistro;

e) tenere a disposizione della Compagnia e dei periti ogni documento e ogni altro elemento di prova, nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che Banco BPM Assicurazioni S.p.A. e i periti ritenessero necessario esperire presso terzi. L'inadempimento dell'obbligo di denuncia o di uno degli obblighi di cui alle lettere a), c) e d) può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo (→ art.1915 del Codice Civile).

SEZIONE 4 – ASSISTENZA

La Centrale Operativa è in funzione 24 ore su 24 per raccogliere le richieste.

L'Assicurato deve comunicare:

- cognome e nome;
- luogo dal quale chiama e recapito telefonico al quale essere contattato;
- prestazione richiesta.

Gli interventi di assistenza devono essere di norma disposti direttamente dalla Centrale Operativa, ovvero essere da questa espressamente autorizzati, pena la decadenza del diritto alla prestazione di assistenza.

La Compagnia declina ogni responsabilità per eventuali richieste di assistenza non preventivamente autorizzate dalla Centrale Operativa.

Resta inteso che qualora la persona fisica o giuridica, titolare dei diritti derivanti dal contratto, sia nell'oggettiva e comprovata impossibilità di denunciare il Sinistro entro i termini previsti (3 giorni dal verificarsi del Sinistro) potrà farlo non appena ne sarà in grado.

Art. 6.3 – Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente, che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutti o sottratti beni che non esistevano al momento del Sinistro, occulta, sottrae o manomette beni salvati, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera in maniera dolosa le tracce e i residui del Sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'Indennizzo.

Art. 6.4 – Procedura per la valutazione del danno

Solo in caso di evento che colpisca garanzie delle SEZIONI 1 "Danni al Fabbricato", 2 "Danni al Contenuto", l'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità alternative:

- a) direttamente da Banco BPM Assicurazioni S.p.A., o da un perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata;
- b) su richiesta di Banco BPM Assicurazioni S.p.A. o del Contraente: fra due periti nominati da ciascuna della due parti, con apposito atto unico.

Solo in caso di scelta della modalità b), e in caso di disaccordo fra i due periti indicati, questi dovranno nominarne un terzo.

Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il Sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono ripartite a metà senza vincolo solidale.

Banco BPM Assicurazioni S.p.A. non è obbligata ad alcun Indennizzo ove si accerti che per giustificare l'ammontare dei danni stessi si è fatto ricorso a documentazione non veritiera o a mezzo fraudolento, oppure sono state manomesse o alterate dolosamente le tracce e le parti danneggiate dal Sinistro.

Art. 6.5 – Pagamento dell'Indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, Banco BPM Assicurazioni S.p.A. provvede al pagamento dell'Indennizzo entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione dell'atto di liquidazione da parte del Contraente, sempre che non sia stata fatta opposizione e dalla documentazione attestante il risultato delle indagini preliminari relative al Sinistro non si evidenzino alcuno dei casi previsti dalle esclusioni.

Art. 6.6 – Liquidazione dell’Indennizzo

SEZIONE 1 – EVENTI CATASTROFALI AL FABBRICATO

Anticipo sugli indennizzi

Il Contraente ha diritto di richiedere, prima della liquidazione del Sinistro, il pagamento di un anticipo pari al 70% del presumibile indennizzo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, **se non sono sorte contestazioni sull’indennizzabilità del Sinistro stesso e se l’Indennizzo complessivo prevedibile è pari ad almeno € 50.000.**

Tale liquidazione può decorrere **dopo 90 giorni** dalla data di denuncia del Sinistro e se sono trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell’anticipo.

Rinuncia rivalsa

Banco BPM Assicurazioni S.p.A. rinuncia, **fatta eccezione per il caso di dolo**, al diritto di surroga (→ art. 1916 del Codice Civile) verso le persone delle quali il Contraente deve rispondere a norma di legge, le società controllate, consociate e collegate, **purché il Contraente, a sua volta, non eserciti l’azione verso il responsabile.**

Liquidazione dei danni

Premesso che il valore del Fabbricato è determinato secondo quanto previsto dall’**Art. 1.5** delle Condizioni di Assicurazione, l’ammontare del danno si determina stimando la spesa necessaria per ricostruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate, deducendo da tale risultato il valore dei recuperi.

Dall’ammontare, calcolato come ai precedenti punti, sono detratte le eventuali Franchigie o Scoperti come da **Art. 1.8**.

SEZIONE 2 – EVENTI CATASTROFALI AL CONTENUTO

Anticipo sugli Indennizzi

Il Contraente ha diritto di richiedere, prima della liquidazione del Sinistro, il pagamento di un anticipo del 70% del presumibile Indennizzo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, **se non sono sorte riserve o contestazioni sull’indennizzabilità o quantificazione, e se l’ammontare dello stesso supera l’importo di € 20.000.**

La liquidazione potrà decorrere **dopo 90 giorni** dalla presentazione della denuncia di Sinistro e sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell’anticipo.

Rinuncia rivalsa

Banco BPM Assicurazioni S.p.A. rinuncia, **fatta eccezione per il caso di dolo**, al diritto di surroga (→ art. 1916 del Codice Civile) verso le persone delle quali il Contraente deve rispondere a norma di legge, le società controllate, consociate e collegate, **purché il Contraente, a sua volta, non eserciti l’azione verso il responsabile.**

Liquidazione dei danni

Valore dei beni mobili assicurati e determinazione del danno

La determinazione del danno è effettuata secondo i seguenti criteri (**fermi i limiti di indennizzo previsti**):

- a) per **tutti i beni** rientranti nella definizione di Contenuto, l’ammontare del danno è dato dal valore che i beni assicurati avevano al momento del Sinistro e dal costo di riparazione di quelli danneggiati, **con il limite del valore che gli stessi avevano al momento del Sinistro, senza tenere conto dei profitti sperati, né dei danni da mancato godimento o uso o di altri eventuali pregiudizi**;
- b) per il **denaro**, i **titoli di pegno** e in genere per **qualsiasi carta rappresentante un valore o un diritto di legittimazione** si considera il valore nominale dato dall’importo indicato sugli stessi;
- c) per i **Titoli di credito**:
 - Banco BPM Assicurazioni S.p.A., se non concordato altrimenti, **non paga l’importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze**, se previste;
 - **il Contraente deve restituire a Banco BPM Assicurazioni S.p.A. l’Indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento – se consentita – i Titoli di credito siano divenuti inefficaci**;
 - il loro valore è dato dalla somma da essi portata.



Informativa sulla Protezione e sul Trattamento dei dati personali

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo n. 679/2016

Gentile Cliente, desideriamo informarla che la Compagnia Banco BPM Assicurazioni S.p.A., in qualità di Titolare del trattamento, (di seguito, la "Compagnia" o il "titolare") - 07122890960 con sede legale in Corso di Porta Vigentina, 9, 20122 Milano - per l'instaurazione e l'esecuzione del rapporto assicurativo dovrà raccogliere ed utilizzare alcuni dati che La riguardano. Nel rispetto della vigente normativa, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

Ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016 ("GDPR"), Le rilasciamo pertanto le seguenti informazioni:

1. Titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento è Banco BPM Assicurazioni S.p.A., Corso di Porta Vigentina, 9 - 20122 Milano.

2. Natura dei dati trattati e finalità del trattamento

A. Finalità connesse alla gestione del rapporto assicurativo/contrattuale (c.d. Finalità Assicurativa)

I Suoi dati personali (anagrafici, fiscali, di natura economica, eventualmente anche relativi alla Sua salute, biometrici, genetici, giudiziari) comunicati direttamente da Lei o reperiti dalla Compagnia da fonti pubbliche, siti web o da soggetti terzi, quali società di informazione commerciale e creditizia o di servizi, tramite banche dati, elenchi tematici o settoriali, saranno raccolti e trattati dalla Compagnia per le finalità strettamente connesse e strumentali all'instaurazione, alla gestione e all'esecuzione dei rapporti contrattuali, quali, a titolo esemplificativo:

- attività preliminari (quali la stesura di preventivi);
- stipula di polizze assicurative ed esecuzione degli obblighi dalle stesse derivanti, raccolta dei premi, gestione del rapporto assicurativo;
- liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni;
- la riassicurazione, la coassicurazione o l'adempimento di altri specifici obblighi contrattuali;

Base giuridica: Esecuzione del contratto assicurativo

Per la fornitura di tali servizi, la Compagnia deve obbligatoriamente ottenere il Suo consenso al trattamento dei Suoi dati. Il mancato conferimento da parte Sua comporta l'impossibilità di instaurare, proseguire e/o ottenere le prestazioni contrattuali inerenti al rapporto assicurativo.

B. Finalità connesse ad attività promozionali e/o di marketing e rilevamento della qualità del servizio

La Compagnia può chiedere il consenso al trattamento dei Suoi dati personali al fine conoscere il gradimento in ordine alla qualità dei servizi offerti, rilevare i Suoi fabbisogni assicurativi e tenerLa aggiornato sulle nuove proposte commerciali e/o attività promozionali promosse dalla Compagnia o da società del gruppo di appartenenza della stessa, anche tramite questionari, posta ordinaria, telefono, messaggi del tipo sms o di altro tipo.

Tali finalità sono connesse, ma non indispensabili, alle finalità di cui alla lettera A della presente informativa.

Base giuridica: Consenso per le finalità di marketing e di profilatura della clientela. Effettuare attività per rilevare il grado di soddisfazione della clientela.

Il consenso ai trattamenti in questione è facoltativo e il Suo eventuale rifiuto non produrrà alcun effetto circa la possibilità di instaurare, proseguire e/o ottenere le prestazioni contrattuali inerenti al rapporto assicurativo.

C. Finalità per adempimento a prescrizioni normative nazionali e comunitarie

Il trattamento dei Suoi Dati Personali per adempiere a prescrizioni normative è obbligatorio e non è richiesto il Suo consenso. Il trattamento è obbligatorio, ad esempio, quando è prescritto dalla normativa antiriciclaggio, fiscale, anticorruzione, di prevenzione delle frodi nei servizi assicurativi o per adempiere a disposizioni o richieste dell'autorità di vigilanza e controllo (quali ad esempio la regolamentazione IVASS e la Direttiva Europea n. 2016/97 sulla distribuzione assicurativa).

Base giuridica: Rispetto di obblighi di legge

3. Modalità di trattamento dei dati personali

I Suoi dati saranno trattati in base ai principi di correttezza, liceità e trasparenza secondo logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate al conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa, attraverso idonee modalità e procedure che comportano anche l'utilizzo di strumenti informatici e telematici o comunque automatizzati nonché con l'impiego di algoritmi dedicati.

All'interno della Compagnia i dati saranno trattati da personale dipendente e/o collaboratore appositamente designato e formato, nell'ambito delle rispettive funzioni ed in conformità alle istruzioni ricevute, così da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti.

Per talune attività la Compagnia potrà utilizzare soggetti terzi che svolgeranno compiti di natura tecnica e organizzativa e tratteranno i dati in veste di titolari autonomi, responsabili o contitolari del trattamento, sempre secondo le istruzioni impartite e nel rispetto delle misure di sicurezza previste,

I Suoi dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario, nel rispetto dei termini prescrizionali o nei diversi tempi eventualmente stabiliti dalla normativa legale e regolamentare di riferimento e comunque per un periodo di tempo non superiore a quello necessario per perseguire le finalità sopra indicate. La Compagnia in ogni caso provvederà alla conservazione per il tempo strettamente necessario dei dati da Lei forniti nel caso di richiesta di preventivo cui non sia seguita la conclusione del contratto di assicurazione definitivo.

4. Comunicazione dei dati a soggetti terzi

I Suoi dati potranno essere comunicati, per quanto di loro rispettiva e specifica competenza a soggetti terzi pubblici o privati, appartenenti al settore assicurativo o ad esso correlati che concorrono nella costituzione della c.d. "catena assicurativa".

L'elenco aggiornato dei soggetti costituenti la c.d. "catena assicurativa" potrà essere da Lei richiesto contattando il Responsabile della Protezione dei Dati, ai recapiti indicati al punto 6 della presente informativa.

I Suoi dati personali, inoltre, potranno essere comunicati per finalità amministrative e contabili a società controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 c.c..

5. Trasferimento dei dati a Paesi extra UE

Nell'ambito delle finalità indicate nella presente informativa e nel rispetto delle norme e degli accordi internazionali vigenti, Le comunichiamo che i Suoi dati personali potranno essere trasferiti verso Paesi membri dell'Unione Europea.

Per le finalità sopra descritte, i Suoi dati potrebbero essere comunicati e trasferiti anche a destinatari che operano fuori dallo Spazio Economico Europeo. In ogni caso, il Titolare assicura sin d'ora che l'eventuale trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili stipulando, se necessario, accordi che garantiscano un livello di protezione adeguato e/o adottando le clausole contrattuali standard previste dalla Commissione Europea che l'eventuale comunicazione dei Suoi dati personali a Destinatari fuori dallo Spazio Economico Europeo avverrà nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 44 - 49 del GDPR.

La gestione e la conservazione dei Dati Personali, incluse le eventuali Categorie Particolari di Dati Personali e i Dati Giudiziari, avviene su archivi cartacei e su server del Titolare e/o di società terze nominate dallo stesso quali Responsabili esterni del trattamento.

I server sui quali sono archiviati i Dati di cui sopra sono ubicati in Italia e all'interno dell'Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare l'ubicazione degli archivi e dei server dall'Italia e/o dall'Unione Europea in Paesi extra-UE.

6. Diritti dell'interessato, modalità di esercizio dei diritti e reclamo al garante privacy

In qualsiasi momento, l'Interessato avrà il diritto di chiedere:

- la conferma dell'esistenza o meno di un trattamento di dati personali che Lo riguardano e la loro natura;
- l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione in caso di inesattezza;
- in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, la logica applicata al trattamento;
- la cancellazione ("diritto all'oblio"), la limitazione del trattamento dei dati
- la portabilità dei dati trattati, ossia ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile i dati personali forniti.

Sarà Suo diritto, inoltre, revocare in qualsiasi momento il conferimento del consenso al trattamento dei Suoi dati, nel rispetto

degli obblighi di legge e secondo le modalità previste dal GDPR.

Fermo restando il diritto a esporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, per esercitare i Suoi diritti e richiedere maggiori informazioni in ordine al trattamento dei Suoi dati personali, ai soggetti e alle categorie di soggetti ai quali i dati sono comunicati nonché ai Responsabili del trattamento, potrà contattare il Responsabile della Protezione dei Dati al seguente recapito: Banco BPM Assicurazioni S.p.A. - Responsabile della Protezione dei Dati, Corso di Porta Vigentina 9 20122 Milano - e-mail: DPOBBPMAssicurazioni@legalmail.it.

Il termine per la risposta all'Interessato è di 30 giorni, prorogabile di altri due mesi in casi di particolare complessità; in questi casi, il Titolare fornisce almeno una comunicazione interlocutoria all'interessato entro il termine di trenta giorni.

Allegato 1

Oggetto: adeguamento della **Polizza Multiprotezione Business Eventi Catastrofali** di Banco BPM Assicurazioni S.p.A. al Decreto 30 gennaio 2025.

Il Decreto 30 gennaio 2025 ha introdotto l'obbligo per le Imprese di sottoscrivere un'assicurazione contro le calamità naturali. Pertanto, la Compagnia, a parziale deroga di quanto stabilito nel Set Informativo – Ed. 03/2025, del quale il presente allegato è parte integrante, ha previsto di variare la copertura assicurativa, come segue.

SOMMARIO

1. TABELLA DI SINTESI E PROFILO “SENZA SEDE OPERATIVA”	31
2. EVENTI CATASTROFALI FABBRICATO	32
3. TERRENO	32
4. CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE	32
5. BENI MOBILI ED IMMOBILI	33
6. IMPIANTI E MACCHINARI – ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI	33
7. CARENZA	34
8. GARANZIE, SOMME ASSICURATE E LIMITI DI INDENNIZZO E SCOPERTO	35

GLOSSARIO

I termini e le definizioni contenute all'interno delle Condizioni Generali di Assicurazione sono sostituiti e/o integrati, come segue:

ALLUVIONE, INONDAZIONE ED ESONDAZIONE: fuoriuscita d'acqua, anche con trasporto ovvero mobilitazione di sedimenti anche ad alta densità, dalle usuali sponde di corsi d'acqua, di bacini naturali o artificiali, dagli argini di corsi naturali e artificiali, da laghi e bacini, anche a carattere temporaneo, da reti di drenaggio artificiale, derivanti da eventi atmosferici naturali. **Sono considerate come singolo evento le prosecuzioni di tali fenomeni entro le settantadue ore dalla prima manifestazione.**

DIPENDENZE E/O PERTINENZE: locali siti negli spazi adiacenti, pertinenti al Fabbricato, anche se separati (per es. depositi, magazzini, cantine, soffitte, rimesse e box).

FRANA: movimento, scivolamento o distacco rapido di roccia, detrito o terra lungo un versante o un intero rilievo sotto l'azione della gravità, scoscendimento di terre e rocce anche non derivate da infiltrazioni d'acqua. **Sono considerate come singolo evento le prosecuzioni di tali fenomeni entro le settantadue ore dalla prima manifestazione.**

IMMOBILIZZAZIONI: le immobilizzazioni di cui all'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del Codice Civile, a qualsiasi titolo impiegati per l'esercizio dell'attività d'impresa, ossia:

- **ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI:** Macchine, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, altri impianti non rientranti nella definizione di Fabbricato, impianti e mezzi di sollevamento, pesa, nonché di imballaggio e trasporto non iscritti al P.R.A.
- **IMPIANTI E MACCHINARI:** Tutte le macchine anche elettroniche e a controllo numerico e qualsiasi tipo di impianto atto allo svolgimento dell'attività esercitata dall'Assicurato
- **FABBRICATO:** l'intera costruzione edile indicata in Polizza e tutte le opere murarie e di finitura, compresi fissi e infissi, opere di fondazione o interrato, impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi, impianti di segnalazione e comunicazione.
Il Fabbricato comprende inoltre:
 - o le sue Dipendenze e Pertinenze;
 - o recinzioni, cancelli, muri di contenimento e simili, pavimentazioni esterne;
 - o centrale termica o caldaia murale, serbatoi e attrezzature fisse per gli impianti termici e idraulici, cabine elettriche;

- o gli impianti e le installazioni considerati immobili per natura e destinazione, realizzati nel Fabbricato stesso, quali porte (anche interne), finestre, impianti di condizionamento (se ancorati ai muri), impianti di prevenzione e di allarme, tende (purché rigidamente fissate al Fabbricato ed escluse le tende scorrevoli su bastoni o rotaie e gazebo) e Serramenti, insegne e altre cose fisse destinate, in modo durevole, al servizio o all'ornamento del Fabbricato assicurato;
- o strutture esterne destinate al ricevimento e ristoro dei clienti, provviste di copertura e stabilmente fissate al suolo nelle immediate vicinanze del corpo principale del Fabbricato. – antenne (purché fissate al Fabbricato);
- o ascensori, montacarichi e scale mobili (anche per disabili);
- o impianti fotovoltaici e solari termici.

Sono comprese anche le quote delle parti di Fabbricato che costituiscono proprietà comune.

- **TERRENO/TERRENI:** Fondi o loro porzioni, con differenti caratteristiche geografiche in relazione alla posizione e alla loro conformazione.

LEASING: È il contratto con cui una parte (concedente) concede in godimento all'altra (utilizzatore) un bene dietro corrispettivo e per un determinato periodo di tempo, alla scadenza del quale la parte che ha in godimento il bene può restituirlo o divenirne proprietario pagando la differenza tra quanto già versato ed il valore del bene.

TERREMOTO (O SISMA): sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, purché i beni assicurati si trovino in un'area individuata tra quelle interessate dal sisma nei provvedimenti assunti dalle autorità competenti, localizzati dalla Rete sismica nazionale dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) in relazione all'epicentro del sisma. Le scosse registrate nelle settantadue ore successive al primo evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite a uno stesso episodio e i relativi danni sono considerati singolo sinistro.

VALORE DI RICOSTRUZIONE: l'importo necessario per la ricostruzione a nuovo del fabbricato distrutto o per riparare quello danneggiato con beni equivalenti per materiali, tipologia, caratteristiche costruttive, dimensioni e funzionalità.

1. TABELLA DI SINTESI E PROFILO "SENZA SEDE OPERATIVA"

La tabella di sintesi presente nella pagina di "Presentazione" delle Condizioni di Assicurazione è sostituita da quella sotto riportata.

SEZIONI	GARANZIE	ESERCENTE PROPRIETARIO DEI LOCALI	ESERCENTE LOCATARIO	ESERCENTE SENZA SEDE OPERATIVA	PROPRIETARIO DEI LOCALI NON ESERCENTE
EVENTI CATASTROFALI FABBRICATO	Terremoto e Alluvione/Frane Fabbricato	Facoltativa	Facoltativa*	==	Facoltativa
EVENTI CATASTROFALI CONTENUTO	Terremoto e Alluvione/Frane	Facoltativa	Facoltativa	Facoltativa	==
BUSINESS INTERRUPTION		Fac. con vincolo	Fac. con vincolo	Fac. con vincolo	==
ASSISTENZA		Obbligatoria	Obbligatoria	Obbligatoria	Obbligatoria

*per il Profilo Esercente Locatario è possibile acquistare anche la Sezione Eventi Catastrofali Fabbricato: il cliente (il locatario) può acquistare, per conto terzi, le garanzie dell'Esercente proprietario dei locali, presenti all'interno della sezione1, fermo quanto previsto all'Art. 5.13 delle Condizioni Generali di Assicurazione "Titolarità dei diritti".

BANCO BPM ASSICURAZIONI S.P.A. – Corso di Porta Vigentina, 9 – 20122 Milano – Tel. +39 02 72171311. Pec: comunicazioni@pec.bancobpmassicurazioni.it – www.bancobpmassicurazioni.it. Capitale Sociale € 22.000.000 (i.v.) – Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale 07122890960 e Partita I.V.A. 02886700349 Gruppo IVA Crédit Agricole Assurances in Italia, REA n. 1937392. Iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00177. Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provv. ISVAP n°2860 del 22.10.2010, n°2964 del 22.02.2012 e n°3023 del 19.11.2012. Società appartenente al "Gruppo Crédit Agricole Assurances Italia", iscritto all'Albo delle società capogruppo al n°057.



Il profilo "Esercente Senza sede Operativa" può assicurare gli Impianti, i Macchinari, le Attrezzature industriali e commerciali, inserendo la relativa Somma Assicurata alla voce "Eventi Catastrofali Contenuto". In polizza deve essere indicato l'indirizzo della sede legale della società.

2. EVENTI CATASTROFALI FABBRICATO

Ad integrazione dell'Art. 1.3 delle Condizioni Generali di Assicurazione ALLUVIONE, INONDAZIONE, ALLAGAMENTO E FRANE FABBRICATO si precisa che Banco BPM Assicurazioni S.p.A. indennizza il Contraente anche in caso di Esondazione.

3. TERRENO

La garanzia opera, entro la Somma assicurata, per i danni materiali e diretti causati al Terreno non destinato ad uso prettamente agricolo da:

- A – TERREMOTO (O SISMA)
- B – ALLUVIONE, INONDAZIONE ED ESONDAZIONE
- C – FRANE
- D – INCENDIO, ESPLOSIONE o SCOPPIO conseguente agli eventi sopra elencati

Sono esclusi danni a boschi, alberi, piante, cespugli, coltivazioni e prati

Per i Terreni la copertura è prestata nella forma a primo rischio assoluto **fino a concorrenza della Somma assicurata**.

Ai fini della liquidazione del danno, si considera il "Costo di ripristino"

La superficie del Terreno, espressa in metri quadrati, è indicata nella Polizza.

DANNI AL TERRENO	LIMITI DI INDENNIZZO	CARENZA	SCOPERTO
TERREMOTO (O SISMA)			
ALLUVIONE, INONDAZIONE, ESONDAZIONE			
FRANE	€ 10.000	Non prevista	15% sul danno indennizzabile
INCENDIO, ESPLOSIONE O SCOPPIO conseguente agli eventi sopra elencati			

ESEMPIO DEL FUNZIONAMENTO DELLO SCOPERTO

EVENTO ASSICURATO	MQ TERRENO	IMPORTO DEL DANNO PRIMA DELL'APPLICAZIONE DELLO SCOPERTO	SCOPERTO	VALUTAZIONE DEL SINISTRO
A TERREMOTO (O SISMA)	500	€ 2.500	15% del Danno	L'importo indennizzabile è dunque pari a € 2.125 (€ 2.500 - 15%)

4. CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

Rientrano nella copertura assicurativa anche i Fabbricati con caratteristiche costruttive differenti da quanto previsto dall'Art. 5.1 lettera e) delle Condizioni Generali di Assicurazione – Requisiti di assicurabilità, a parziale deroga di quanto previsto dalla definizione di Fabbricato come indicato in Polizza, purché i fabbricati stessi non siano gravati da abuso edilizio (costruiti in carenza delle autorizzazioni previste dalle norme vigenti o gravati da abuso edilizio sorto successivamente alla data di costruzione. **Container, serre, o strutture similari non sono considerati fabbricati, anche se saldamente fissati a terra.**

5. BENI MOBILI ED IMMOBILI

A parziale deroga dell'Art. 2.6 delle Condizioni Generali di Assicurazione – Esclusioni, lettera f), i beni in leasing, in locazione/ comodato d'uso, usufrutto o altre forme similari consentite dalle normative vigenti, sono compresi in polizza. In questo caso si applicano le disposizioni previste all'Art. 5.13 Titolarità dei diritti.

6. IMPIANTI E MACCHINARI – ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI

A parziale deroga di quanto previsto nel Glossario alla definizione di "Contenuto" contemplata nelle Condizioni Generali di Assicurazione e di quanto indicato in Polizza, gli Impianti, i Macchinari, le Attrezzature industriali e commerciali sono assicurati alla voce "Eventi Catastrofali Contenuto".

Gli Impianti, i Macchinari, le Attrezzature industriali e commerciali sono assicurati in deroga a quanto previsto all'Art. 2.6 Esclusioni lettere g) e J) per le seguenti garanzie:

A – TERREMOTO (O SISMA)

C – FRANE

D – INCENDIO, ESPLOSIONE O SCOPPIO conseguente agli eventi sopra elencati

Per chiarezza si riportano le esclusioni di cui all'Art. 2.6 Esclusioni lettere g) e j):

g) al Contenuto di strutture esterne quando queste hanno caratteristiche costruttive non conformi a quanto previsto per il Fabbricato

j) a beni mobili posti all'aperto o all'interno di fabbricati aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei Serramenti, tettoie

Con riferimento alla garanzia ALLUVIONE, INONDAZIONE ED ESONDAZIONE rimangono invariate le esclusioni previste dall'Art. 2.6 Esclusioni lettere g) e J) e sopra riportate.

La Somma assicurata alla voce Eventi catastrofali Contenuto considera il "Costo di rimpiazzo" di tali beni.

Ai fini della liquidazione del danno, sono indennizzate le spese:

- per il ripristino delle cose danneggiate nello stato funzionale in cui si trovavano prima del sinistro, in caso di danno parziale;
- per la sostituzione delle cose distrutte con altre nuove, uguali o equivalenti per rendimento economico, in caso di danno totale.

L'indennizzo non può superare il triplo del valore che le cose danneggiate avevano al momento del sinistro, valutando il deprezzamento per data di fabbricazione e stato di conservazione. Dall'importo indennizzabile si sottrae il valore dei residui.

La stima viene effettuata applicando il criterio del valore al momento del sinistro nei seguenti casi:

1. per quei beni che abbiano più di 15 anni;
2. per le apparecchiature elettriche ed elettroniche che abbiano più di 3 anni;
3. per le apparecchiature elettriche ed elettroniche danneggiate, o per i relativi pezzi di ricambio che non siano ancora in fabbricazione o comunque disponibili.

Tale previsione opera a parziale deroga di quanto stabilito all'Art. 6.5 delle Condizioni Generali di Assicurazione – Pagamento dell'indennizzo – SEZIONE 2 – EVENTI CATASTROFALI AL CONTENUTO – Liquidazione dei danni.



Rimane fermo quanto previsto dalle Condizioni Contrattuali per gli altri beni inclusi nella definizione "Contenuto" (a titolo esemplificativo Mobilio, Merci, Valori e Preziosi, ecc) prevista nel Glossario delle Condizioni di Assicurazioni.

In relazione alla garanzia ALLAGAMENTO, causato da eventi atmosferici, comprese le BOMBE D'ACQUA, rimane invariata la liquidazione dei danni prevista dall'Art. 6.5 – Pagamento dell'indennizzo – SEZIONE 2 – EVENTI CATASTROFALI AL CONTENUTO – Liquidazione dei danni.

A parziale deroga di quanto stabilito dall'art. 2.7 – Limiti d'Indennizzo, Franchigie e Scoperti, per i danni a Impianti, i Macchinari, le Attrezzature industriali e commerciali è previsto uno scoperto del 15% del danno indennizzabile.

ESEMPIO DEL FUNZIONAMENTO DELLO SCOPERTO

EVENTO ASSICURATO	MQ TERRENO	IMPORTO DEL DANNO PRIMA DELL'APPLICAZIONE DELLO SCOPERTO	SCOPERTO	VALUTAZIONE DEL SINISTRO
A TERREMOTO (O SISMA)	500	€ 2.500	15% del Danno	L'importo indennizzabile è dunque pari a € 2.125 (€ 2.500 - 15%)

7. CARENZA

A parziale deroga di quanto indicato ai punti 1.8 e 2.7 Limiti di Indennizzo, Franchigie e Scoperti, si precisa che la carenza di 20 giorni è abolita per la garanzia Terremoto (o Sisma).

8. GARANZIE, SOMME ASSICURATE E LIMITI DI INDENNIZZO E SCOPERTO

A. GARANZIE

Per le Somme assicurate superiori a € 3 Mln per "Eventi Catastrofali Fabbricato" e/o superiori a € 2 Mln per "Eventi Catastrofali Contenuto", a parziale deroga, delle Condizioni Generali di Assicurazione non trovano applicazione:

- Art. 1.3 – Alluvione, Inondazione, Allagamento e Frane Fabbricato
o alla lett. D. ALLAGAMENTO (comprese le BOMBE D'ACQUA)
o alla lett. E. INCENDIO, ESPLOSIONE O SCOPPIO conseguente ad Allagamento
- Art. 1.4 – Garanzie sempre operanti
- Art. 2.3 – Alluvione, Inondazione, Allagamento e Frane Contenuto
o alla lett. D. ALLAGAMENTO (comprese le BOMBE D'ACQUA)
o alla lett. E. INCENDIO, ESPLOSIONE O SCOPPIO conseguente ad Allagamento
- Art. 2.4 – Garanzie sempre operanti.

B. SOMME ASSICURATE

A parziale deroga degli Art. 1.8 e Art. 2.7 delle Condizioni Generali di Assicurazione – Limiti d'Indennizzo, Franchigie e Scoperti, le Somme massime assicurabili sono:

- "Eventi Catastrofali Fabbricato": € 30 Mln;
- "Eventi Catastrofali Contenuto": € 30 Mln;

in ogni caso con il massimo di € 30 Mln complessivi come Somme assicurabili per singola Polizza.

In nessun caso la Compagnia è tenuta a pagare una somma maggiore di quella assicurata.

C. LIMITI DI INDENNIZZO

A parziale deroga degli Art. 1.8 e Art. 2.7 delle Condizioni Generali di Assicurazione – Limiti d’Indennizzo, Franchigie e Scoperti, per Somme assicurate superiori a € 3 Mln per gli “Eventi Catastrofali Fabbricato” e 2 Mln per gli “Eventi Catastrofali Contenuto”, con riferimento a tutte le garanzie previste dalle SEZIONI 1 e 2, il massimo Indennizzabile spettante all’Assicurato è fissato nel limite del 70% delle Somme assicurate e indicate in Polizza.

D. ANTICIPO SUGLI INDENNIZZI

A parziale deroga dell’Art. 6.6 delle Condizioni Generali di Assicurazione SEZIONE 1 – EVENTI CATASTROFALI AL FABBRICATO e SEZIONE 2 – EVENTI CATASTROFALI AL CONTENUTO, il Contraente può chiedere l’eventuale anticipo dell’Indennizzo, come di seguito indicato:

- per Somme assicurate inferiori o uguali a € 3 Mln per “Eventi Catastrofali Fabbricato” e/o inferiori o uguali a € 2 Mln per “Eventi Catastrofali Contenuto” > **nel limite del 70%**
- per Somme assicurate superiori a € 3 Mln per “Eventi Catastrofali Fabbricato” e/o superiori a € 2 Mln per “Eventi Catastrofali Contenuto” > **nel limite del 30%**

calcolato sulla base delle risultanze acquisite, se non sono sorte riserve o contestazioni sull’indennizzabilità o quantificazione.

Non è previsto alcun ammontare minimo di Indennizzo per ricevere l’anticipo.

La richiesta deve essere inviata alla Compagnia nel termine di novanta giorni dall’evento.

La Compagnia entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta effettua un sopralluogo al fine di verificare lo stato dei luoghi, le effettive condizioni dei beni assicurati e la riconducibilità diretta dei danni esistenti agli eventi calamitosi.

Entro cinque giorni dal sopralluogo, se non sorgono contestazioni sul danno, la Compagnia liquida l’anticipo come richiesto dal Contraente. Se il sopralluogo non è effettuato entro i 15 giorni, la Compagnia provvede comunque alla liquidazione entro venti giorni dalla data di ricezione della richiesta.

E. SCOPERTO

A parziale deroga degli Art. 1.8 e Art. 2.7 delle Condizioni Generali di Assicurazione – Limiti d’Indennizzo, Franchigie e Scoperti, è previsto uno scoperto del 15% del danno indennizzabile per tutte le garanzie della SEZIONE 1 – EVENTI CATASTROFALI AL FABBRICATO e della SEZIONE 2 – EVENTI CATASTROFALI AL CONTENUTO.

Si precisa che le variazioni alla copertura assicurativa, come sopra indicate, si applicano all’intero Set Informativo ovvero alle Condizioni Generali di Assicurazione – Ed. 03/2025, al Documento Informativo relativo al prodotto assicurativo (DIP Danni) Ed. 03/2025 e al Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni) Ed. 03/2025. Per tutto quanto non espressamente indicato all’interno del presente Allegato 1 restano valide le previsioni contenute all’interno del Set Informativo.

BANCO BPM Assicurazioni S.p.A.

Capitale Sociale € 22.000.000 interamente versato.

Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale 07122890960 e Partita I.V.A.

02886700349 Gruppo IVA Crédit Agricole Assurances in Italia, REA n. 1937392. Iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00177. Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provv. ISVAP n°2860 del 22.10.2010, n°2964 del 22.02.2012 e n°3023 del 19.11.2012. Società appartenente al "Gruppo Crédit Agricole Assurances Italia", iscritto all'Albo delle società capogruppo al n°057.